


OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XII NUMERO 1
Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore



Anno XIII n° 1 - Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20 c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli

EDITORIALE
Giustizia fai da te

VOCI DAL PALAZZO
DI GIUSTIZIA
Insediamiento del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

PAGINA DEI CONVEGNI
La riforma
della giustizia civile

Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Aniello Cosimato

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Barbara Barbato
Carmela Bonaduce
Anna Capaldo
Carmela Concilio
Maria Coppola
Maria Grazia Coppola
Gianluca Granato
Emiliana Matrone
Mariella Orlando
Francesco Ricciardi
Giuseppina Romano
Eleonora Stefanelli
Valeria Tevere
Michele Tipaldi
Rossella Ugliano

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Hanno collaborato a questo numero

Renato Diodato
Eliana Labroia
Angelo Mondelli
Marco Piccolo
Gaetano Riccio

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore
Tel./Fax 081.929600 - 081.927432
e.mail:
omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di

Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

In copertina:

**Eremo di Santa Maria a Castello
a Castel San Giorgio**
Le foto di questo fascicolo
sono dell'archivio Altrastampa

Realizzazione Editoriale

Altrastampa Edizioni

cell. 338.7133797
altrastampa@libero.it

© 2015 Foto
Altrastampa Edizioni

© 2015 Testi
Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE
ANNO XII • NUMERO 1

s o m m a r i o

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<i>Anna Capaldo</i> La vexata quaestio della notifica via pec del ricorso al T.A.R.	30
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>la redazione</i>		<i>Carmela Concilio</i> La negoziazione assistita in materia familiare: aspetti della riforma e criticità	32
L'insediamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e la consegna delle Medaglie d'oro agli Avvocati con 50 anni di professione	6	<i>Eliana Labroia e Gaetano Riccio</i> Cattiva esecuzione dei lavori e danni all'inquilino: quando sussiste la responsabilità dell'amministratore?	34
Intervista all'Avvocato Vincenzo Barbato delegato O.U.A. per il distretto di Corte di Appello di Salerno	15	<i>Eliana Labroia</i> Il Jobs act ed i primi decreti attuativi: l'effettiva portata delle novità introdotte nel mercato del lavoro	36
GIURISPRUDENZA <i>Maria Grazia Coppola</i>		<i>Angelo Mondelli</i> Diffamazione ed ingiuria, dottrina e giurisprudenza. Gli elementi che differenziano le due tipologie di reato	38
Violazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni vicine: principio della prevenzione	18	<i>Marco Piccolo</i> Negoziazione assistita e vertenze civili alla luce del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132	40
<i>Emiliana Matrone</i> Nel processo del lavoro, la fase dell'opposizione ex articolo 1, comma 51, della legge 92/2012 non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l'ordinanza	19	<i>Francesco Ricciardi</i> Brevi osservazioni sulla nuova responsabilità civile dei magistrati	41
<i>Mariella Orlando</i> Obbligo di accertare la natura del debito per l'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale	21	<i>Giuseppina Romano</i> Via libera del Consiglio dei Ministri alla depenalizzazione dei reati minori quando il fatto è tenue e la condotta non abituale	43
<i>Gaetano Riccio</i> Le parti comuni dell'edificio condominiale e le prove processuali: la peculiare natura dell'alloggio del portiere	23	SOTTO LALENTE <i>Renato Diodato</i> 700 C.P.C. - Strategie processuali ed ambiti applicativi	46
<i>Eleonora Stefanelli</i> Randagismo ed omissione della P.A.: il Comune è responsabile dei danni causati dalla presenza non evitabile ed improvvisa di un cane randagio	24	LA PAGINA DEI CONVEGNI <i>la redazione</i> La riforma della giustizia civile	47
<i>Valeria Tevere</i> Il contratto preliminare di preliminare al vaglio della Suprema Corte: Sezioni Unite Civile della Cassazione, sentenza 6 marzo 2015 n. 4628	26	NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE <i>la redazione</i> Consiglio Nazionale Forense: Relata di notifica via pec facile e precisa con la nuova app programmata da FIIF	48
DOTTRINA <i>Barbara Barbato</i> Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti	28	Aperto uno sportello previdenziale presso il Consiglio dell'Ordine	48
		Statistiche iscritti	48

Editoriale di Luigi Ciancio

Giustizia fai da te

Le inutili cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario sono servite in passato e servono oggi solo a raccogliere le crescenti lamentele dei vertici della magistratura i quali evidenziano cose già note: la giustizia è allo sfascio.

Doglianze queste, confermate dalle tante classifiche stilate dai mille organismi preposti a tanto, che relegano l'Italia ed il suo Stato di diritto tra gli ultimi del mondo.

I molteplici episodi che si succedono nel nostro Paese, e registrati dalla cronaca nera con esasperante quotidianità, sono divenuti motivi di dibattito sullo stato della giustizia e su quanto si potrebbe o si dovrebbe fare per venire fuori da una forma di impasse in cui ci si è cristallizzati. Dibattito che registra la partecipazione non solo degli addetti ai lavori ma anche del cittadino comune che, alla fine, è il diretto fruitore dei servizi del pianeta giustizia.

Dinanzi a decisioni contrastanti, benché afferenti analoghe fattispecie, il cittadino, ma non solo, si domanda se i giudicanti operino facendo riferimento ad una medesima codicistica o se invece non siano arbitri di risolvere i casi loro affidati applicando regole personalistiche che finiscono per scontentare tutti.

E guai, se la sfiducia nel funzionamento della giustizia diventa tema prevalente nella opinione pubblica sempre più sconcertata di fronte a decisioni che non sempre appaiono comprensibili se rapportate a fenomeni criminosi che, giorno per giorno, interessano il nostro Paese.

Ancor più se, sotto la spinta emotiva, si assumono provvedimenti legislativi discutibili e non in linea con i principi normativi di uno Stato serio e civile.

È indispensabile lanciare messaggi forti perché vi sia un recupero di credibilità nella giustizia.



I cittadini devono sentirsi al sicuro nel loro Paese e nella propria casa, liberi di passeggiare per le strade cittadine senza la costante preoccupazione di essere investiti dal solito ubriaco-drogato, di essere rapinati dai pochi spiccioli che li accompagnano, di essere accoltellati se neppure gli spiccioli vengono trovati, di essere stuprati.

La garanzia di sicurezza e di tranquillità può essere data solo da uno Stato capace di far sentire la sua presenza forte e di una giustizia che sappia applicare la legge in maniera adeguata, senza alcuna violazione normativa. Ma per garantire ciò è necessario che il nostro sistema giudiziario venga rivisitato e siano trovati i giusti rimedi che non ne hanno consentito sin qui un equilibrato funzionamento.

L'incremento del numero dei magistrati e degli operatori amministrativi dovrebbe poter assicurare tempi processuali più rapidi ed un maggior numero di decisioni.

La escalation delinquenziale si fronteggia esclusivamente con l'intervento deciso di una giustizia che garantisce la certezza della pena.

A tanto devono provvedere, ognuno per la sua parte, gli organi istituzionali preposti i quali, a nostro avviso, non devono assumere nei confronti della giustizia un atteggiamento conflittuale ma collaborativo, nel senso di rinvenire ogni più utile risorsa perché il nostro Paese ritorni a respirare aria di legalità e si ritrovi ad essere lo Stato di diritto che è sempre stato.



Si legiferi non sulla base di estemporanee emotività ma con la razionalità che il momento, sicuramente difficile, richiede.

Lo Stato non può abdicare a quelli che sono i suoi compiti né può, con un atteggiamento remissivo, far credere al cittadino comune che possa farsi giustizia da solo.

Con questo numero, cambia la copertina della rivista. Essa raffigura l'Eremo di Castel San Giorgio.

Voci dal Palazzo di Giustizia

la redazione



L'insediamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e la consegna delle Medaglie d'oro agli Avvocati con 50 anni di professione

Il giorno 7 marzo 2015, alle ore 10.30, nell'aula Emilio Alessandrini del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore si è tenuta la cerimonia di insediamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore per il quadriennio 2015-2018.

Sono state consegnate, inoltre, le Medaglie d'oro per i 50 anni di attività agli Avvocati Vincenzo Giuffrè e Attilio Longo.

Riportiamo di seguito il discorso tenuto dal Presidente, Avvocato Aniello Cosimato e dal Professore Avvocato Vincenzo Giuffrè.



Intervento del Presidente Avvocato Aniello Cosimato

Buongiorno, porgo il saluto del Consiglio dell'Ordine nella rinnovata composizione, ringrazio le Autorità intervenute, il Presidente della Sezione Penale dott. Rossetti, saluto con sentimenti di amicizia e stima il gen. di divisione dei Carabinieri Luigi Bacceli, sempre presente alle nostre manifestazioni il carissimo avv. Mario Costabile autorevole decano dell'Ordine di Nocera. Con questa sobria cerimonia, come è tradizione del Foro di Nocera Inferiore, si presenta il consiglio eletto per il quadriennio 2015/2018 ma la parte più importante è certamente quella riservata ai protagonisti della giornata ai colleghi Vincenzo Giuffrè e Attilio Longo con il riconoscimento da parte dell'intera Classe Forense, per il loro cinquantennale impegno professionale svolto.

Voglio innanzitutto esprimere riconoscenza ai



Colleghi che non fanno più parte del Consiglio, Luigi Ciancio che per oltre 15 anni ne è stato il tesoriere ma continuerà nella sua opera di direttore della nostra rivista *Omnia Iustitiae*, Vincenzo Barbato eletto al Congresso di Venezia delegato distrettuale all'O.U.A., Antonio Ferrentino e Raffaele Franco che, comunque, sono a noi idealmente vicini.

Esprimo gratitudine ai colleghi Anna De Nicola, Paola Lanzara, Rosanna Pacelli, Matilde Squillante, Gerardo Ranucci, Francesco Bonaduce, Giuseppe Buongiorno, Domenico Siniscalchi, Rino Carpinelli e Alessandro Vella, per l'attività, svolta in passato, che, con la riconferma, è stata riconosciuta ed apprezzata dalla Classe Forense.

Ringrazio, i cosiddetti nuovi ai quali sono legato da un intenso rapporto di amicizia ovvero Elena Contaldi, Guido Casalino, Mario Cretella e Umberto Mancuso che certamente porteranno il loro prezioso contributo di serietà e professionalità. Ringrazio, infine, i nostri validissimi impiegati Massimo De Martino Adinolfi e Rosa Vergati e Carmine De Martino, addetto all'Organismo di Mediazione, per la loro serietà e per la professionalità ma aggiungo anche per la pazienza che ispira il loro operato soprattutto nei nostri confronti. Nel corso dell'ultimo triennio, il Consiglio, coniugando rinnovamento e continuità, si è fortemente battuto per gli interessi della categoria, tenendo ben presente che la dignità ed il rispetto dovuti alla professione forense affinché si possa esercitarla in piena libertà, senza condizionamenti e nel migliore dei modi sono i presupposti del riconoscimento e della tutela dei diritti del singolo, dunque di uno dei pilastri della nostra democrazia.

Prima fra tutte, mi riferisco all'azione prolungata ed oggettiva per il contrasto all'attuazione della cd. "Riforma Severino" per mano del Ministro Cancellieri, che è stata condotta dall'avvocatura nocerina, coordinata da questo Consiglio con tenacia e su più fronti.

Siamo partiti dalle valutazioni sulle ricadute negative sul nostro Tribunale di un accorpamento di ex sezioni distaccate che, per ragioni numeriche, si presentava oltremodo penalizzante per il nostro Foro in termini di intasamento degli uffici fino a giungere alla lettera aperta ai parlamentari avvocati - pubblicata su tutti i quotidiani - che proponeva una riflessione forte sul destino della figura stessa dell'avvocato, in conseguenza della progressiva mortificazione del lavoro del singolo professionista, svilito nella determinazione dei compensi e sempre più onerato di adempimenti e termini stringenti.

Tale azione, condotta sempre con il puntuale

coinvolgimento dei colleghi - informati su ogni passaggio ed invitati alle numerose assemblee e riunioni - ha tra l'altro visto fianco a fianco avvocatura e magistratura sui temi condivisi e al tempo stesso decise prese di posizione nei confronti dello stesso CSM che non si pronunziava sulle nostre istanze, veicolate dal Consiglio Giudiziario.

Il tutto passando per più di una interrogazione parlamentare e di una audizione del Ministro della Giustizia sul caso del Tribunale di Nocera voluta direttamente dal nostro Ordine.

Il Consiglio uscente, inoltre, ha sempre confermato la propria ferma opposizione all'attuazione di un'altra riforma, quella della Cassa Forense, giudicandola assolutamente pregiudizievole soprattutto per i giovani colleghi. Rispetto a tale riforma previdenziale, voluta dai vertici della cassa, la nostra azione è arrivata ad ottenere che l'Unione Regionale degli Ordini della Campania recepisce proprio la delibera di ferma protesta approntata dall'avvocatura nocerina.

Negli ultimi anni il Consiglio si è fatto, tra l'altro, portavoce del disagio della categoria dovuto alle carenze di struttura e di organico del Tribunale, supportando l'azione con astensioni prolungate sempre nel rispetto del Codice di autoregolamentazione dello sciopero.

Non si è poi defilato quando si è trattato di schierarsi contro l'operato di qualche magistrato la cui condotta risultava irrispettosa del ruolo ricoperto, ottenendone l'allontanamento.

Sul delicato fronte del processo civile telematico il Consiglio, unico in Campania, ha formato circa 800 avvocati, organizzando corsi giornalieri gratuiti di sperimentazione del P.C.T. e garantendo un supporto tecnico-pratico con uno sportello dedicato, aperto tutti i giorni presso la Biblioteca dell'Ordine.

Non a caso, dallo scorso 16 febbraio, gli uffici del Tribunale sono stati i primi in Campania a ricevere per via telematica non solo gli atti introduttivi dei procedimenti monitori, ma anche gli atti di citazione, i ricorsi e le compare di costituzione, in piena attuazione del P.C.T.

Su quello della Formazione, più in generale, ha garantito - in primis attraverso le attività della Scuola di Formazione Fiorentino De Nicola - corsi di aggiornamento gratuiti ai quali si sono anche affiancati quelli frutto di iniziative provenienti dalle varie articolazioni associative, condizionate e supportate dal Consiglio.

L'istituzione dei consigli di disciplina ha trovato ampia adesione perché rappresenta un momento di crescita culturale dell'Avvocatura che deve gestire la propria disciplina in piena indipendenza ed autonomia e trasparenza perché finalmen-

Pagina precedente.
In alto,
il Consiglio dell'Ordine.
In basso, il Presidente
Cosimato
con gli avvocati
Giuffrè e Longo.

te è stato reciso quel legame che univa eletto ed incolpato ovvero giudicante e giudicato.

Infine per completezza di discorso, non va dimenticato che il Consiglio ha rassegnato costantemente la propria disponibilità, a mezzo dei suoi componenti all'ascolto del disagio - primo tra tutti quello emergente in materia previdenziale - che a vario titolo di volta in volta è stato rappresentato dalla categoria, assumendo, conseguenzialmente, le iniziative che il caso di specie richiedeva.

In definitiva, la vicinanza del Consiglio alla famiglia forense che rappresenta è risultata la prerogativa fondamentale nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali che continueranno ad essere svolti dal consiglio insediato di recente in ogni ambito che vedrà coinvolta l'avvocatura.

Oggi, al centro di questa cerimonia la Classe Forense premia il cinquantennale impegno professionale degli avvocati Vincenzo Giuffrè ed Attilio Longo.

Cercherò di interpretare ciò che alberga nel vostro animo questa mattina attraverso i miei sinceri sentimenti di ammirazione e gratitudine in quanto la toga che indossate con onore è, insieme, un simbolo ed un habitus, un modo di essere che distingue il difensore nobilitandone l'impegno e la funzione, perciò queste cerimonie sono coinvolgenti non solo per i sinceri rapporti di profonda amicizia che ci legano ma anche per i valori che ci accomunano.

Il mondo forense è in evoluzione, dobbiamo registrare, purtroppo, che il normale distacco generazionale separa oggi con maggiore velocità, i giovani dagli anziani sicché i primi sono già immersi nel futuro senza avere consolidato, però, le radici nel passato ma, nel riportare una frase di un grande avvocato romano Virgilio Gaito "l'uomo senza tradizioni è come una pianta di breve vita destinata a soccombere alle prime folate di vento". L'avvocato Vincenzo Giuffrè, formatosi alla scuola del prof. Antonio Guarino, di recente scomparso, ha diviso la sua attività fra cattedra e foro, l'Università di Napoli, due anni fa ha celebrato i suoi cinquanta anni di insegnamento quale Ordinario di Istituzioni di Diritto Romano.

È rimasto sempre legato alla terra di origine, ciò è testimoniato dal fatto che ha conservato l'iscrizione nel nostro Albo pur risiedendo da anni a Napoli rappresentando, comunque, un sicuro punto di riferimento per il diritto amministrativo. Da praticante sentivo parlare in termini enfatici del prof. Giuffrè, quando ebbi modo di conoscerlo compresi che il suo valore non era certamente collegato soltanto alla sua produzio-

ne scientifica per le cinquanta pubblicazioni e centinaia di recensioni e per il suo ruolo di docente universitario e di valente amministrativista, accanto a queste indubbie qualità vi erano quelle umane che vanno dalla semplicità al rispetto dell'interlocutore e anche alla simpatica ironia.

Ho notato nei suoi scritti innanzitutto il garbo con cui si pone nei confronti del lettore per non tediare con trattati di diritto ma lanciando nei suoi scritti messaggi ed idee in poche pagine.

Qualche anno fa mi fece dono di una sua opera *De vita anteacta*, che costituisce una lettera di ringraziamento che il prof. Giuffrè definisce "singolare" di appena 29 pagine che lessi attentamente e colsi per l'appunto il messaggio che voleva dare al lettore contenuto in una affermazione "solo apparentemente paradossale" del prof. Giuseppe Abbamonte il quale "dall'alto della sua esperienza a me giovanissimo apprendista stregone che gli raccontavo quali fossero le ricerche che avevo in corso disse "Sappi Giuffrè che tra le idee che ci frullano per la testa e traduciamo nei nostri scritti, una sola ricordati una sola è quella buona che rimarrà per qualche tempo. Tutto il resto è carta stampata".

Il prof. Giuffrè ha espresso sicuramente nei suoi scritti non l'unica ma più di una idea buona.

Caro Attilio sento il dovere innanzitutto di rivolgere un caro e sentito pensiero alla professoressa Vera Palmieri una educatrice dotata di una vasta cultura e di una raffinata sensibilità, tua moglie, vostra madre care Rosa e Stefania che è oggi idealmente presente.

Quando immagino un avvocato dallo spirito combattivo e tenace e allo stesso momento leale allora penso ad Attilio Longo perché ricordo quando lo osservavo mentre discuteva animatamente e con grande passione, in special modo presso la sede distaccata di Angri della pretura di Nocera Inferiore, l'insegnamento che conservo è rappresentato dal comportamento che assumeva alla fine della discussione quando salutava con grande rispetto l'altro collega.

Attilio Longo come il prof. Giuffrè è l'avvocato galantuomo sia sotto l'aspetto professionale che umano come il prof. Giuffrè è un vero modello di professionista.

Esprimendo i sentimenti della Classe Forense nel consegnarvi questi simboli per i vostri cinquanta anni di toga vi ringrazio perché voi avete colto il vero significato della professione, questa cerimonia rappresenta una esigenza del nostro spirito e posso, con grande sincerità, sostenere che è bello per me sentirmi vostro amico con la certezza che tale sentimento è autenticamente ricambiato.

L'intervento del Professore Avvocato Vincenzo Giuffrè

Il Foro nocerino-sarnese

Diritto e Avvocatura

Mio padre, medico, per primo ha suscitato in me, sin da giovanissimo, interesse al fenomeno giuridico ed alla professione forense, certamente non proponendoselo. Forse avrebbe preferito che mi dedicassi all'arte di Esculapio.

Mi parlava con ammirazione degli anziani avvocati che, ai suoi tempi, Nocera poteva "vantare". Sì, proprio "vantare" diceva. Mi raccontava, senza far torto a nessuno, dell'avvocato Barbarulo padre, penalista tenace, originale nelle impostazioni, convincente nelle argomentazioni; del civilista avvocato Rossi - di cui mi incuriosiva il nome di origine salentina, Oronzo o Oronzio - dal temperamento quasi opposto, metodico riflessivo acuto. Mio padre aveva anche altri amici suoi coetanei esperti del diritto che ammirava, manco a dirlo tutti meridionali, campani lucani calabresi: fra altri ne ricordava uno che s'era dato alla carriera in prefettura raggiungendone gli apici, perché sempre studioso informato ed aggiornato, giacché - sottolineava mio padre - ogni sapere si evolve, ma il diritto quale ordinamento sociale muta di continuo come la comunità che deve regolare; mi parlava del Segretario generale del Comune quando era lui sindaco: severo esperto delle leggi perché sempre a studiarle e ristudiarle, tant'è che mai atto, da lui steso secondando la volontà degli organi politici soltanto se l'aveva valutata conforme al diritto, fu contestato in sede di controllo (eppure, allora avveniva con severità). Insomma l'agro nocerino-sarnese faceva parte a giusto titolo della tradizione meridionale in fatto di coltivazione del giure.

Il giovanotto ch'ero io già allora aspirava confusamente ad iscriversi in questa tradizione.

In casa sullo scrittoio paterno v'era la Gazzetta ufficiale della Costituzione della Repubblica Italiana. Quasi fosse la Bibbia. Dapprima vi davo uno sguardo, poi la lessi tutta (quella copia la conservo gelosamente anche se inattuale perché ormai svisata in troppe parti). Certo non ne capivo molto. Ma capii quel che in seguito ho appreso essere stato detto da un acuto studioso: ogni conoscenza ha il suo inizio, e bisogna iniziare dalle "parole" coniugandone tutte le accezioni con il contesto. Insomma, il primo passo è l'abitudine all'attenta interpretazione, alla esegesi.

A quale Facoltà vi sareste iscritti? Giurisprudenza, ovviamente. Dove? Nell'Università che è stata intitolata a Federico II di Svevia, in ricordo dello *Studium* Generale da lui creato in Napoli nel 1224, primo al mondo (Bologna era un'altra cosa). Lì ho avuto la fortuna di avere ottimi Maestri, severi ma

affascinanti. Un'altra tradizione da coltivare.

Dai due stimoli ho tratto poi la convinzione che il 'mestiere' di avvocato e lo studio del diritto, la *scientia iuris*, devono essere coltivati in parallelo, costantemente, *usque ad extremum vitae exitum*, così come accadeva per i giuristi antichi. La stessa persona la troviamo infatti indicata nelle fonti di volta in volta come *iurisconsultus* e come *iurisperitus* a seconda dei momenti di esercizio della attività: quello del parere tecnico fornito al privato o all'*advocatus* incaricato di illustrarlo nei tribunali servendosi dell'*ars rhetorica*, l'arte del convincere, di cui egli era addottorato; e quello dell'approfondimento del sistema normativo per inquadrarvi i casi che gli sarebbero stati sottoposti. Spesso le due attitudini erano compresenti nella stessa persona.

Degli avvocati, da che mondo è mondo, ahimè, ci si diverte a parlare. Un po' come per altre categorie professionali (sui Carabinieri le barzellette, sui Medici gli aneddoti riempiono volumi interi). Del cultore del diritto si legge su talune epigrafi funerarie romane che se ne stia ben lontano (vale a dire, ovviamente, che non alimenti beghe successive); in uno sferzante epigramma di Marziale si dice: "Vuoi essere ricco? Fa' l'avvocato"; Seneca *philosophus* derideva le *acutae ineptiae iurisconsultorum*. Lutero scagliò quasi un anatema: *Juristen bosen Christen!*. Manzoni si divertì a tratteggiare il "Dottor Azzecagarbugli". Tutti ricordiamo le caricature del Daumier di togati boriosi. Certamente poi non vi sarà sfuggito quel verso di Sting (il grande cantante Sting): *I saw my lawyer, Mister Good News...* ('Ho visto il mio avvocato, il Signor Buone Notizie...'). Ognuno di noi può aggiungere a tale lista altre decine e decine di citazioni. A tanti impropri potrei contrapporre aurei volumetti sull'avvocatura di quei magistrati galantuomini che furono Domenico Riccardo Peretti Griva, Alessandro Galante Garrone, Paolo Borna. Questi titolò un saggio (guarda un po') *Difesa degli avvocati scritta da un pubblico accusatore* (edizione Laterza). Al saggio fa eco l'*Elogio dei giudici scritto da un avvocato* di quel grande che fu Piero Calamandrei (edizione Ponte delle Grazie). Certo non è facile darsi contestualmente alla attività forense ed alla coltivazione della scienza del diritto. In pratica significa essere 'servo di due padroni' esigenti, ciò che - diceva Arlecchino - implica faticare il doppio. Ma se siamo qui, ancora sulla breccia dopo tanti anni, significa anche che la doppia fatica non è letale, non fa male alla salute.

Perché tanto impegno?

Ebbene, il *Digesto* di Giustiniano (all'epoca ce lo facevano leggere) si apre con un brano di Ulpiano, giurista nativo di Tiro, che qualifica *sacerdotes iuris*

gli operatori giuridici. Sacerdoti del diritto. Niente di enfatico, niente di sacrale. Per carità. Sacerdote nell'accezione propria significa intermediario. E infatti nel vocabolario cattolico indica l'intermediario tra Dio ed i fedeli: tant'è che il protestantesimo ne fa a meno.

Ora tra il diritto, col suo sistema complesso espresso con lessico specialistico, e l'utente dello stesso, di solito sprovveduto a mettervi le mani, occorre sempre una mediazione sia quando i rapporti hanno vita fisiologica, sia e più quando insorgono controversie.

È una vieta astrazione che nessuno può ignorare il diritto, che *l'ignorantia iuris non excusat*, un dogma che si perpetua stancamente (ora appena mitigato da una coraggiosa pronuncia della Corte costituzionale con riferimento a casi-limite). Dirò di più. È una astrazione pericolosa da cui sistemi lontani da quello nostro, orientati totalitari autoritari, hanno tratto talvolta conseguenze pratiche illiberali.

Teorici, giudici, avvocati e pure i loro collaboratori (cancellieri, segretari etc.) devono abbinare studio e pratica, costituendo essi una *koinè* coesa, tesa, con la loro intermediatrice, al comune fine della realizzazione della migliore giustizia terrena. Ecco pure la necessità della corretta relazione dialettica degli avvocati con i giudici.

Avvocati e magistrati, nel loro incontrarsi e scontrarsi, ognuno secondo il proprio ruolo, applicando bene le normative vigenti elaborano anche il sistema, insieme, con umiltà e serenità, in modo che il profano ne colga la ragionevolezza intrinseca e l'equità nel senso classico di corrispondenza al comune sentire sociale; e adeguano altresì sistema e norme alle nuove non transeunti temperie di cui sono e devono essere interpreti. Benvero senza lasciarsi tentare però dall'ergersi a *iuris conditores* (non è il loro compito).

Il lavoro dialettico comune, quasi in simbiosi, *maxime* se si affermerà il criterio ermeneutico più avanzato ossia della "funzione rimediante" del diritto, farà evolvere l'ordinamento, come conviene, *pedemptim* diceva Pomponio, cioè (avrebbe detto un governatore campano di qualche anno fa) passo dopo passo, senza scosse e contraddizioni. Magistrati ed avvocati col medesimo afflato. Ma ognuno secondo il proprio ufficio.

Tutto ciò ritengo che sia avvenuto ed avvenga nel Foro di Nocera, di cui vado fiero. Lo colgo da seri e concordanti indizi.

Lo traggio dalla puntuale pubblicazione scientificamente condotta della rivista *Omnia Iustitiae*, alla cui utilità si coniuga il valore aggiunto dell'eleganza della grafica e della scrittura.

Lo traggio da talune decisioni del nostro giovane ma già affermato Tribunale. Una per tutte, solo

per fare un esempio: la decisione della II Sezione civile n. 733/2012.

Questa dall'art. 2 della Costituzione, letto tenendo conto della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e della Cedu (la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950), ha enucleato un diritto alla serenità la cui lesione per insolite immissioni non contemplate nel Codice civile comporta responsabilità perché compromette la vita di relazione.

Suppongo che la costruzione tecnica innovativa sia venuta fuori mercé la richiesta della parte attrice ed il contraddittorio svolto da due valenti colleghi che hanno costituito occasione stimolo ed apporto alla sensibilità recettiva del giudicante. Peraltro questa sentenza applica non so se esplicitamente, ma di fatto applica il criterio della funzione rimediante del diritto a cui ho alluso poco prima, che sta prendendo piede tra i più avvertiti civilisti ed amministrativisti italiani (per i penalisti è ostativo il principio del *nullum crimen, nulla poena...*).

Esso, a dirlo in breve e perciò banalizzandolo, si sostanzia in ciò, che chi agisce in giudizio non deve denunciare la puntuale natura *contra legem* del torto subito o l'alterazione di un sinallagma contrattuale, ma può chiedere ed ottenere la protezione di una obiettiva aspettativa derivante da un contatto sociale qualificato, il cui svolgimento non può rimanere indifferente per l'ordine giuridico se non ha vita fisiologica in quanto l'altro soggetto ne profitta incurante dell'*officium* che dovrebbe presiedere al suo comportamento. L'altro non può addurre di aver agito secondo gli standards minimi ritenuti congrui dalle astratte norme vigenti, di aver ritenuto di non aver fatto un torto.

Egli avrebbe dovuto agire come si confida che i terzi si comportano con se stessi, insomma avrebbe dovuto farsi guidare in tutti i contatti umani dalla nostra comune umanità.

Analogo criterio, a ben riflettere, presiede all'orientamento più recente ma già diffuso circa la distribuzione dell'*onus probandi* che, superando la regola del *qui dicit...*, addossa l'onere secondo la "vicinanza" (o prossimità) dei fatti da far constare in giudizio.

Non avrei avuto difficoltà a procurarmi il testo della sentenza, da cui avrei ricavato i nomi del Giudice estensore e dei Colleghi delle parti contrapposte. Non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché, a mio modo radicato di rappresentarmi i fatti giudiziari (e credo di non errare), i magistrati (fra loro) e gli avvocati (fra noi) sono fungibili, e tutti loro come tutti noi siamo fungibili (*absit iniuria verbis*). Di più. Non esiste un loro e un noi. Certo

non per formalismi nei tribunali indossiamo tutti la toga, uguale salvo che per qualche fregio che distingue la posizione che assumiamo. Addirittura nelle corti anglosassoni s'usano tuttora quei parrucconi che ci appaiono anacronistici ed hanno invece il senso per l'appunto di rendere impersonale il ruolo che svolgiamo, sia quello del magistrato requirente o giudicante, sia quello del difensore. Non importa che il giudice sia Tizio o Caio, che il difensore sia Mevio o Sempronio. È il Giudice. È l'Avvocato. Punto.

Si è concluso, con grande commozione da parte di tutti i partecipanti, un appuntamento pieno e concreto, che ha lanciato un nuovo e proficuo investimento sul futuro della classe forense nocerina.

La cerimonia di consegna delle Medaglie d'oro agli Avvocati Mario Costabile e Antonio Benisatto

Il giorno 13 dicembre 2014, nell'aula E. Alessandrini del Palazzo di Giustizia di Nocera Inferiore si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro agli Avvocati Mario Costabile e Antonio Benisatto rispettivamente per il sessantennio ed il cinquantennio di attività forense. Sono stati inoltre, ricordati gli Avvocati Mario De Liguori e Antonino Schillaci recentemente scomparsi ed è stata data lettura della delibera di iscrizione nell'Albo onorario degli Avvocati del dottor De Pasquale Luigi Maria venuto a mancare nell'imminenza della prova orale per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Riportiamo di seguito parte del discorso tenuto dal Presidente dell'Ordine e gli interventi dei premiati.

Il discorso dell'Avvocato Aniello Cosimato

"...Ci stiamo guardando negli occhi cari don Mario e Antonio, siete al cospetto anche delle vostre famiglie dei vostri figli e nipoti, nel vedervi mi viene incontro una folla di volti, di eventi, di luoghi che sembravano dimenticati e questa nostra vita professionale che pareva a volte monotona ci appare invece ricchissima di personaggi e sensazioni.

L'avvocato Costabile faceva parte di un ristretto gruppo di Colleghi che vagheggiò la istituzione del Tribunale di Nocera Inferiore e solo grazie alla loro tenacia questo presidio diventò una realtà. Iniziai con Mario Costabile il mio percorso consiliare nel 1993 quando fu istituito l'Ordine forense sotto la guida dell'allora Commissario Straordinario Lucio Grimaldi destinato poi a diventare il primo Presidente dell'Ordine Forense. Fu un percorso costellato di grandi soddisfazioni

ma anche di problematiche gravi che riguardavano le cause pendenti presso il Tribunale di Salerno e qui approdate per essere trattate da un esigua schiera di magistrati coadiuvati da un insufficiente numero di valenti impiegati.

L'avvocato Costabile ha sempre assicurato il suo contributo di esperienza soprattutto nella Commissione di manutenzione e non ha mai fatto venire meno il suo aiuto prezioso al nostro Consiglio pur non facendone più parte.

Posso di sicuro asserire che nella sua attività professionale e consiliare ha sempre portato tutta la misura che gli deriva dall'essere sostanzialmente un saggio e, come tale, veniva continuamente interpellato da tutti noi sicuri di ricevere un'accoglienza fatta di grande comprensione e disponibilità. Con Antonio Benisatto, allo stesso modo, nacque subito una amicizia quando egli esercitava le funzioni di Vice Pretore Onorario presso la Pretura di Sarno sempre con grande senso dell'equilibrio, con professionalità e indipendenza riscuotendo la stima dei colleghi e dei magistrati perché conferiva a quell'incarico tutte le sue capacità sviluppate nel mondo forense.

Così come un unanime apprezzamento gli è stato accordato quando ha svolto compito di commissario in una delle recenti commissioni d'esame per avvocato, anche in tale consesso è riuscito a ricevere da tutti segni di apprezzamento e rispetto.

È giunto ora il momento di commemorare la cara memoria di due colleghi che non sono più fra noi Antonino Schillaci e Mario De Liguori.

Due colleghi a noi molto cari, figure per alcuni aspetti simili, innanzitutto galantuomini sia sotto l'aspetto umano che professionale, considero un privilegio, anche se ammantato di tristezza, ricordarli.

Di entrambi ricordo lo scrupolo e la diligenza nel preparare anche le cause più tranquille, il rispetto assoluto del contraddittorio, quale che ne fosse la fama, essi costituivano dei veri modelli di avvocato.

Si erano formati presso illustri maestri, Schillaci allo studio dell'avvocato Costantino Astarita e Mario de Liguori a quello di Domenico Strucco Albani, il tratto più saliente delle loro personalità era senz'altro quello dell'affabilità, della simpatia, della cordialità, in una parola della amabilità nei rapporti con i colleghi i quali tributavano loro sinceri sentimenti di devozione e di affetto vedendosi ricambiati con perenne giovialità.

Va ricordato l'impegno politico di entrambi l'avvocato Antonino Schillaci nell'amministrazione Comunale di Pagani e Mario De Liguori a Sarno oneri sempre assolti con la loro peculiare serietà. Il tempo non mi consente di manifestare tutti i miei ricordi è certo che ci mancheranno molto ma



Il discorso dell'Avvocato Antonio Benisatto

Un cordiale saluto alle Autorità, alle Signore, alle colleghe e colleghi, che sono intervenuti a questa cerimonia, per me emozionante.

Un vivo ringraziamento ai componenti del nostro Consiglio - e al suo Presidente - che ha istituzionalizzato questo appuntamento, che vuole essere un omaggio affettuoso a coloro che per un lungo cinquantennio hanno avuto il privilegio di indossare la Toga, che hanno onorata con dignità e dedizione, senza presunzione e senza alterigia.

Per quanto mi riguarda, mi è consentito dire che al traguardo dei cinquanta anni di professione si è giunti - e questo vale anche per gli altri colleghi - con sacrifici e rinunzie personali. Attraverso successi e sconfitte; speranze e delusioni.

Da quando seguivamo i corsi universitari a quando cominciammo a confrontarci con la realtà della professione, frequentando gli studi legali, e le aule giudiziarie: con l'avvocato protagonista in prima persona, che difende con argomentazioni giuridiche le pretese delle parti, o la posizione dell'imputato. Un'attività, la nostra, che per la responsabilità che ricade sul professionista, per le aspettative di chi aspira ad un riconoscimento di giustizia, per le decisioni da assumere, spesso è causa di un intenso travaglio.

In questi momenti si è soli. Con la propria coscienza, la propria sensibilità, le proprie conoscenze giuridiche. La stessa situazione che, specularmente, vive il magistrato, attento a valutare con estrema diligenza, e con rigore, le ragioni delle parti, oppure l'innocenza e la colpevolezza dell'imputato.

non cado nella retorica se affermo che essi erano per noi punti di riferimento.

Il vuoto da loro lasciato non sarà per noi colmabile. L'augurio che rivolgiamo ai colleghi più giovani di noi è di riuscire a trovare tra i più anziani chi possa costituire per loro ciò che Antonino Schillaci e Mario De Liguori hanno significato e costituito per noi.

La Classe Forense vuole anche onorare e lo fa con profonda commozione la cara figura di un giovane di recente scomparso, Luigi Maria De Pasquale, che si apprestava ad iniziare l'attività professionale e devo dire che i primi risultati apparivano lusinghieri in quanto avvertivo che possedeva tutte quelle qualità, umane e professionali, necessarie per l'esercizio della professione.

Un giovane educato discreto preparato e, soprattutto, tenace.

Aveva brillantemente, grazie agli studi e alla passione per l'attività forense, superato le prove scritte dell'esame di abilitazione senza potere arrivare a conseguire l'abilitazione perché il fato avverso ne chiudeva la breve esistenza.

Il Consiglio ha ritenuto, doverosamente, di conferirgli il titolo di avvocato alla memoria, non abbiamo trovato alcun supporto normativo, ciò non è importante, ma per i sentimenti che in tutti noi Luigi Maria ha fatto nascere, questo conferimento rappresenta un atto dovuto, possiamo affermare che la morte non ce l'ha fatta.

A sinistra.
Il Presidente Cosimato
con l'avvocato
Mario Costabile.
A destra.
L'avvocato
Antonio Benisatto

Rivive in questa realtà professionale - e nei miei ricordi - la figura dell'avvocato di ieri, intento nel proprio studio a consultare codici e ponderosi massimari; a redigere atti, avendo per compagnia il ticchettio della macchina da scrivere!

Nell'attualità, tutto è diverso. Anche per un naturale divenire, non potendosi avere la pretesa di fermare il tempo, né di arrestare il progresso. Il suono metallico della macchina manuale è stato sostituito dalle schermate del monitor, e da altre innovazioni, indubbiamente efficaci, della tecnica telematica. Come pure l'individualismo ha ceduto il posto all'associazionismo, che forse meglio si adatta ad una società in continua evoluzione, moderna, multiarticolata, più dinamica, più esigente, che richiede competenza, specializzazione, e risposte adeguate ai suoi bisogni.

Il discorso tocca appena i festeggiati per il cinquantenario, ma riguarda in particolare i giovani colleghi, chiamati a maggiori responsabilità, e di conseguenza a un più intenso impegno nello studio delle pratiche, comportante una preparazione approfondita; un tirocinio severo e qualificato; un costante aggiornamento legislativo, dottrinario e giurisprudenziale.

Purtroppo è doveroso, ma pure doloroso, rilevare che l'attuale momento proietta la sua ombra deleteria anche sulla nostra professione.

I più vulnerabili sono indubbiamente i giovani colleghi, soggetti passivi di una situazione di precarietà, spesso priva di prospettive, destinatari, come non bastasse (e detto di passata) di un nuovo, recente sistema previdenziale, insostenibile a fronte della scarsità degli introiti.

Tutti poi dobbiamo far fronte, nel campo specificamente giuridico, alle congerie di provvedimenti, con i quali - mi permetto di dire - si ha la pretesa di avviare a soluzione i gravi problemi che da anni assillano la giustizia, organo di tutela degli interessi privatistici, e dell'ordine costituito. E non si va in questa direzione promulgando di continuo nuove normative che disorientano gli operatori del diritto, costretti a correre dietro alle nuove disposizioni; agli articoli e ai commi aggiuntivi, che spesso finiscono per stravolgere l'impianto processuale. Mentre il problema va affrontato con un approccio diverso, senza demagogia, o improvvisazione. Ma il discorso ci porterebbe lontano, e non è questa la sede.

Ho voluto solo accennare alle difficoltà oggettive che purtroppo si presentano - oggi più di ieri - a chi esercita l'attività forense, da poter vincere tuttavia con un impegno tenace, serio e dignitoso.

In tutti deve, sempre, prevalere l'orgoglio di appartenenza ad una categoria professionale che anche negli anni più bui della storia ha saputo difendere con coraggio, pagando anche di perso-

na, i principii di libertà e di indipendenza, che la nostra professione esprime, perché - con le parole del filosofo Bobbio - l'avvocatura è la "difesa del diritto". Questi valori vanno tutelati e conservati anche dalle giovani generazioni, alle quali noi anziani simbolicamente passiamo il testimone.

Il discorso dell'Avvocato Mario Costabile

Ringrazio tutti i Consiglieri dell'Ordine Forense, ed in particolare il solerte Presidente avvocato Aniello Cosimato, per aver organizzato, con la collaborazione del Direttore Amministrativo Sig. Massimo De Martino Adinolfi, ed in maniera austera e perfetta, la odierna cerimonia celebrativa e commemorativa. I sessanta anni di attività forense, da me compiuti già da alcuni mesi, sono stati vissuti con intensità ed impegno, e mi hanno dato la possibilità di acquisire nuove esperienze, con accrescimento del bagaglio di nozioni, anche e per effetto di sviluppi della recente tecnologia.


In questo intervento, però, piuttosto che parlare in particolare della mia vita professionale, preferisco precisare ed evidenziare che il percorso processuale dell'avvocato civilista, in generale, impone massima attenzione e diligenza in ogni controversia, per la molteplice varietà dell'oggetto del contendere, delle diverse competenze giurisdizionali, e soprattutto per il rispetto dei termini perentori disposti dalle leggi, in modo da evitare i rischi di incorrere in decadenze dei diritti, con pericoli di assunzione di responsabilità professionale. Ricordo che di tanto fui avvertito fin dai primi giorni del mio tirocinio svolto nello studio dell'avvocato Prof. Carlo Leone, civilista, e del fratello avvocato Prof. Giovanni, quest'ultimo all'epoca docente di Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Napoli, e Presidente del Senato, divenuto poi, negli anni successivi, Presidente della Repubblica.

Ricordo ancora che analoghi avvertimenti mi furono rivolti dall'indimenticabile avvocato Plinio Galante nel periodo di frequenza svolta nel suo studio con il titolo di "procuratore legale", che all'epoca precedeva quello di avvocato.

Il predetto avvertimento è stato da me trasmesso ai tirocinanti che hanno frequentato il mio studio, in essi compresi anche i miei figli.

Il lungo periodo di attività professionale mi ha dato la possibilità di aggiungere sempre ulteriori esperienze, specialmente e per effetto delle modifiche e riforme processuali intervenute nell'ultimo trentennio, e riguardanti sia la composizione e funzioni degli organi giurisdizionali, che le modalità e sviluppi dei procedimenti.

A mio parere, non tutte le novità sopravvenute hanno prodotto esiti positivi con miglioramento del servizio Giustizia, ed alcune di esse ne hanno



addirittura peggiorato la qualità. Tra le positive vi sono, senza dubbio, quella relativa alla eliminazione degli Uffici di Conciliazione e dei Pretori, con ripartizione, tra i Giudici di pace, di nuova istituzione, ed i preesistenti Tribunali, delle competenze precedentemente affidate agli Uffici soppressi.

Efficace e concreta può ritenersi la modifica del rito ordinario con la introduzione di nuove modalità, tra le quali si impone il rispetto di termini, tutti perentori, e la introduzione di nuovi riti speciali. Non altrettanto positive possono essere considerate le modifiche riguardanti l'esecutorietà di tutte le sentenze emesse in primo grado sia dai Giudici di pace, che dai Tribunali, con istituzione, in questi ultimi, dei Giudici monocratici, ai quali sono affidati poteri decisori della maggior parte delle controversie, mentre quelle da decidere collegialmente sono state ridotte a percentuale minima.

Evidenzio, a tal proposito, che la esecutorietà nelle sentenze dei Giudici di pace può persistere, mentre invece le controversie di competenza del Tribunale, partendo da valori già cospicui possono riguardare anche valori indefiniti, e pertanto queste ultime meritano di essere decise con attenzione e riflessione, per la qualcosa si reputa indispensabile che la decisione di giudizi di valore elevato sia emessa dall'Organo Collegiale e, se del caso, con la esecutorietà esaurientemente motivata. Auspicio che dette modifiche vengano disposte, ma mi rendo conto che, in questo particolare periodo di crisi economica nazionale, le risorse siano scarse e nemmeno sufficienti per risolvere gli altri problemi riguardanti le gravissime carenze numeriche delle piante organiche dei Magistrati e del personale amministrativo, che hanno determinato il cospicuo carico di procedimenti già pronti per la decisione, ed attualmente in situazione di stallo.

Aggiungo soltanto che, nell'ultimo triennio, i costi dei processi sono stati quasi triplicati rispet-

to alle tariffe precedenti, con danno evidente che coinvolge anche la classe forense.

Prima di concludere questo mio intervento rivolgo un affettuoso saluto ed abbraccio al collega avvocato Antonio Benisatto, amico sincero e leale da una vita, per il compimento del suo cinquantésimo anniversario di attività, augurandogli di continuare, in perfetta salute e serenità, e per tantissimi anni ancora, il suo cammino per altri meritevoli traguardi.

La cerimonia continuerà per la commemorazione dei colleghi avvocato Antonino Schillaci e avvocato Mario De Liguori, recentemente scomparsi, ed in questo momento, nel loro ricordo, il mio animo è pervaso da sentimenti di rimpianto e di commozione, perché sono certo che, in vita, sarebbero stati presenti in questa aula.

Con entrambi vi è stato da sempre, un rapporto di amicizia sincera, affettuosa e di reciproca stima; ogni incontro era l'occasione giusta di condivisa gioia, e si discuteva con pacatezza, in particolare sui problemi di vita professionale. La loro mancanza, in questa cerimonia, mi rattrista molto ed è motivo della mia profonda commozione.

Analoghi sentimenti di tristezza e commozione mi hanno dato le notizie, apprese soltanto questa mattina, sulle cause del decesso del giovane collega Luigi Maria De Pasquale.

Un destino crudele e spietato, con un male ribelle ad ogni cura, lo hanno falciato allorquando, con tanto entusiasmo, aspirava a diventare avvocato, ed era prossimo a diventarlo, perché aveva superato le tre prove scritte, ed a distanza di pochi giorni era stata fissata la data per la prova orale. Giusta ed encomiabile, pertanto, è la deliberazione del Consiglio dell'Ordine forense, con la quale gli è stato attribuito il titolo di avvocato "ad honorem".

Concludo il mio intervento con un saluto, ringraziamento ed un forte abbraccio a tutte le persone presenti alla odierna cerimonia. Un lungo applauso al Consiglio dell'Ordine forense.

la redazione

Intervista all'Avvocato Vincenzo Barbato, delegato O.U.A. per il distretto di Corte di Appello di Salerno

Incontriamo l'avvocato Vincenzo Barbato eletto dal Congresso Nazionale Forense Delegato dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura per il distretto di Corte di Appello di Salerno.

Prima di tutto una sua presentazione, le tappe della sua vita professionale.

Mi sono laureato in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, con tesi in diritto civile "Modi di estinzione delle servitù" relatore Prof. Luigi Cariota Ferrara, Preside della facoltà negli anni '70.

Ho iniziato la pratica forense negli anni 1971/72 presso un importante ed accreditato studio legale di Napoli, specializzato in diritto del lavoro, dove vi sono rimasto per circa tre anni.

Conservo ancora gelosamente il libretto di praticante procuratore legale, firmato dall'illustre maestro avvocato Alfredo De Marsico, allora Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Dopo tale periodo di pratica napoletana, passai a collaborare con uno studio legale di Scafati, altrettanto accreditato ed importante (Studio Legale dell'avvocato Pasquale D'Amaro).

Dopo poco più di un biennio lasciai tale studio per iniziare l'attività professionale da solo, aprendo un mio studio legale in Scafati.

Intanto, collaborai all'Università come (assistente) volontario, figura anomala all'epoca prevista. Verso gli anni 1976/77, cominciai a prestare la mia attività professionale presso il sindacato provinciale della C.G.I.L. di Salerno e di Nocera Inferiore. In tale organizzazione sindacale vi rimasi fino agli anni novanta, che lasciai a seguito di mie dimissioni.

Intanto, avevo aperto altri studi legali tra Salerno e Nocera Inferiore. Ho svolto, per oltre otto anni, il compito di Vice Pretore, prevalentemente in sede penale, presso l'allora Pretura di Nocera Inferiore, prima sotto la dirigenza del Cons. Dott. Luigi Gargiulo (ndr. i Pretori, che si sono avvicinati allora, tra i tanti, erano i dott.ri: A. A. Dalia, R. Parrella, Amodio, Perpetua, Panico, Frasso, Amendola, Scelza, Crespi e tanti altri) e poi del Cons. dott. Raffaele Fiore.

Sono stato iscritto e partecipante attivo della Scuola di Diritto del Lavoro "D. Napolitano" di Salerno, voluta, istituita e diretta prima dal Prof.



Cons. D. Napolitano, poi dall'avvocato Antonio Siniscalco ed infine dal Prof. Nicola Crisci.

Alla fine degli anni ottanta mi sono candidato per le elezioni del Consiglio dell'Ordine di Salerno e poi a quelle di Nocera Inferiore, allorquando venne ivi istituito (nell'ottobre 1993) il Tribunale. Dal 1994 e fino al 2014 sono stato eletto al Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore, dove ho ricoperto anche la carica di Tesoriere.

Sono docente di Diritto del lavoro presso il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Salerno. Ho fatto parte del Consiglio Giudiziario di Salerno. Sono stato commissario di esami di avvocato alla fine degli anni novanta.

Successivamente sono stato nominato Ispettore Ministeriale per gli esami di avvocato.

Durante la mia vita professionale ho partecipato a moltissimi corsi di specializzazione e di perfezionamento in varie materie giuridiche, con prevalenza al Diritto del lavoro.

Costituii, insieme a cari giovani colleghi, anche un sindacato forense, attraverso il quale organizzammo vari convegni di studi, da ultimo quello sul Giudice Unico.

Alla fine del 1989 sono diventato cassazionista (ndr. meravigliosa e favolosa esperienza la prima volta che varcai l'ingresso del Palazzaccio).

Di recente sono subentrato all'avvocato, M. Sarno, dimissionario, quale delegato O.U.A. per essere stato il primo dei non eletti all'ultimo Congresso Nazionale di Venezia.

Ricopro tale carica da gennaio/febbraio di quest'anno e per tale motivo, stante la incompatibilità delle cariche, non mi sono candidato alle recenti elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera, anche per dare, dopo lunga mia esperienza, la possibilità di ingresso a giovani colleghi in tale incarico.

Come lei ricordava ha ricoperto per lungo tempo la carica di Consigliere dell'Ordine, cosa ricorda con più piacere dell'esperienza fatta e quale con meno?

Posso dire che tutti gli anni trascorsi al Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore sono stati pieni di entusiasmante esperienza sul piano umano e professionale, a cominciare con il mio primo insediamento come Consigliere sotto la Presidenza del collega avvocato Michele Alfano e poi sempre di più con l'attuale incomparabile Presidente, avvocato Aniello Cosimato, al quale va tutta la mia stima ed ammirazione per le sue indiscusse capacità e soprattutto per la sua abnegazione e per i sacrifici che profonde quotidianamente per lo svolgimento del ruolo cui è chiamato.

L'esperienza più toccante che ricordo è quando fui incaricato di decidere, dovendo estendere anche il provvedimento della sanzione disciplinare di sospensione, nei confronti di un collega.

Le esperienze che ricordo con piacere sono quelle che vivevo soprattutto durante le votazioni alle elezioni al Consiglio dell'Ordine, che si avvicendavano ogni biennio. Fui chiamato anche a dirigere la Commissione disciplinare, interessandomi, tra l'altro, alla stesura del suo regolamento, non essendovi all'epoca alcuna regolamentazione al riguardo. Indubbiamente l'esperienza all'interno del Consiglio dell'Ordine è stata meravigliosa soprattutto per la vicinanza con i colleghi che sempre mi hanno dimostrato la loro stima ed affetto, che ho sempre ricambiato, cercando di essere loro vicino nella risoluzione (non sempre possibile) dei problemi che attanagliano sempre di più la nostra categoria.

Sono sicuro che i consiglieri "veterani" continueranno, insieme Voi di recente eletti, a perseguire l'incarico conferito, di tutelare al meglio gli interessi della nostra classe professionale. Medesimo impegno che ho assunto al momento della mia nomina di delegato O.U.A.

Quali le sue aspettative per la nuova esperienza e quale sarà il suo impegno nella rappresentanza nazionale dell'Avvocatura.

Arricchirmi di conoscenza ed esperienza ancora oltre quella che già ho acquisito nel corso di tutta la mia carriera professionale.

Già il mio approccio con i colleghi delegati O.U.A. è stato entusiasmante e gratificante.

Conoscere tanti colleghi impegnati nelle lotte per gli interessi della nostra classe professionale è inimmaginabile. Solo partecipare alle riunioni, alle commissioni ed alle assemblee si ha la consapevolezza che vi sono colleghi che sacrificano le loro attività ed i loro studi professionali per gli interessi della categoria che rappresentano.

La mia partecipazione a tale consesso nazionale sarà senza dubbio costante ed attiva, facendo sentire quelli che sono i problemi e le difficoltà che tormentano da ultimo la nostra classe professionale. A tal riguardo, per rendere più operativo e partecipativo il mio compito, invito i colleghi tutti a mettersi in contatto con me, con qualsiasi mezzo, per trasmettermi qualsiasi problema o questione d'interesse collettivo della nostra categoria che intende portarla all'attenzione dell'organizzazione nazionale. Ho già contattato, al riguardo, il Presidente del C.O.A., avvocato Aniello Cosimato, concordando con lui e con il Segretario, avvocato A. L. De Nicola, la mia partecipazione alle riunioni del Consiglio ogni mese all'esito delle mie partecipazioni alle assemblee dell'O.U.A., onde relazionare e dare conto di quanto viene fatto a livello nazionale e, nel contempo, raccogliere dai consiglieri tutte le osservazioni o i rilievi da porre all'Organo politico, rappresentativo dell'Avvocatura, affinché possa farsi carico e tentare, ove possibile, la loro soluzione. A tal proposito invito i colleghi tutti ed in particolare le Associazioni professionali a ritenermi a loro disposizione per eventuali problemi, rilievi ed osservazioni che intendono trasmettere mio tramite all'O.U.A.

Lei ha partecipato al recente Congresso Nazionale Forense, come ne è uscita l'Avvocatura?

L'Avvocatura italiana, a mio giudizio, è particolare. Io partecipo ai Congressi Nazionali Forensi dal 1997. Quindi, sono un veterano dei Congressi, a cui ho partecipato, come dicevo, sia come congressista sia come delegato e posso dire che l'Avvocatura ne è sempre uscita divisa e mai coesa. Basta vedere quanto sta accadendo negli ultimi tempi sul problema delle società di capitale per avvocati. Problema che si è ripresentato di recente con il ddl sulla liberalizzazione che introduce anche per gli avvocati la possibilità di società anche di capitali per l'esercizio dell'attività professionale.

Ebbene, mentre l'O.U.A. e la maggior parte dell'avvocatura, è contraria a tale previsione, riconoscendo quanto già esistente: la possibilità di società tra professionisti, l'A.N.F., attraverso il suo segretario generale, Ester Perifano, in una nota del 5.03.2015, ha dichiarato: "... che vi è da parte nostra sicuramente apertura alla possibilità di avere soci, anche di capitale, purché la partecipazione del capitale sia accuratamente regolamentata e controllata".

Ciò costituisce, senza ombra di dubbio, un'inaccettabile apertura ad una possibilità di ingresso negli studi professionali di soggetti estranei alla



professione, ovviamente interessati a rilevare i grandi studi professionali e quindi ad ulteriore danno dei numerosi ahimè piccoli (si fa per dire) avvocati soprattutto di provincia.

E questa è la nostra avvocatura!

Tuttavia, sono fermamente convinto che non bisogna abbattersi e continuare la lotta per un futuro migliore per coloro i quali che continueranno la nostra meravigliosa e, comunque, la nostra affascinante professione, anche in periodi di crisi come quello che stiamo attraversando.

La crisi economica non v'è dubbio che abbia colpito anche la nostra categoria, la riforma della Cassa Forense sembra essere tutt'altro che d'aiuto. Quale è il suo pensiero in merito?

Sono contrario alla recente riforma che ha imposto l'obbligo per i giovani avvocati (ed anche senza alcun reddito) di iscrizione, con il conseguente obbligo di pagamento, alla Cassa Forense. Il numero sempre più rilevante di avvocati e la crisi che ci assilla giorno per giorno, la difficoltà di arrivare a fine mese sia per il diminuire delle disponibilità economiche dei clienti, sia per il costo sempre più rilevante che lo Stato richiede per l'attivazione delle cause, sia il costo sempre maggiore per la gestione degli studi legali (contratti di fitto, telefonici, ENEL, acqua, gas, spazzatura e altro) sta riducendo la nostra classe professionale in ginocchio, costringendo molti colleghi a cancellarsi dall'Albo per la impossibilità di poter sostenere tutte le richieste spese.

Mi auguro che ciò prima o poi finirà.

Ed è questo uno dei miei impegni nell'incarico cui sono stato chiamato a svolgere: ripristinare la dignità degli avvocati!

Negoziazione assistita, arbitrato e mediazione è questa la giusta medicina per una giustizia malata?

Non credo, anzi sono fermamente convinto, che la medicina per una giustizia malata come la nostra non è la negoziazione assistita, né l'arbitrato e neppure la mediazione. Io sono un nostalgico. Mi piace ricordare quando i magistrati facevano carriera.

Quando si confrontavano con gli avvocati. Inutili sono gli espedienti degli ultimi tempi voluti dal nostro legislatore per scoraggiare il cittadino ad adire la Giustizia, ivi compresi i filtri endoprocedurali degli ultimi tempi.

Manca il personale di cancelleria. Mancano i magistrati. Tuttavia se tali espedienti servano a riqualificare la figura dell'avvocato per una sua dignità professionale ed economica, ben venga.

Chiudiamo questo incontro invitandola a salutare i suoi colleghi che l'hanno vista protagonista, come Consigliere dell'Ordine, della vita forense locale per circa vent'anni.

Ringrazio i colleghi del circondario del Tribunale di Nocera Inferiore che per un ventennio mi hanno onorato con il loro voto nominandomi loro rappresentante nell'ambito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di tale Foro, con l'impegno ad essere, comunque e sempre, vicino a loro e con la illusione di poter essere loro utile nello svolgimento del nuovo incarico cui sono stato chiamato ad assolvere.

Grazie a tutti.

Ringraziamo l'avvocato Vincenzo Barbato e gli facciamo i nostri migliori auguri di un proficuo lavoro nell'interesse della Classe Forense.

Giurisprudenza

Maria Grazia Coppola

Violazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni vicine: principio della prevenzione

Tribunale di Nocera Inferiore, II sezione civile, in composizione monocratica, dottoressa Emanuela Musi, sentenza n. 175/2015 del 28.01.2015

Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dottoressa Emanuela Musi, nella sentenza n. 175 del 28 gennaio 2015, ha deciso in maniera brillante una controversia in materia di violazione di distanze tra costruzioni confinanti, condannando il convenuto all'arretramento del fabbricato di sua proprietà mediante demolizione degli elementi esuberanti i limiti indicati nella C.T.U. Inoltre, secondo l'autorevole ed illuminante pronuncia del Tribunale di Nocera Inferiore anche la domanda risarcitoria deve essere accolta, poiché: "Alla tutela cosiddetta inibitoria, in quanto idonea a garantire una salvaguardia che è stata in dottrina configurata come "preventiva e specifica" volta, cioè, ad impedire il ripetersi o la continuazione della violazione, e, quindi, ad assicurare l'esercizio del diritto secondo le modalità sue proprie, si aggiunge la tutela risarcitoria che sanziona l'illecito già consumato con un riparazione per equivalente". La sentenza in commento è di notevole interesse non solo per il tema trattato, ma, soprattutto per la linearità dell'iter logico-argomentativo e per la chiarezza espositiva. Nello specifico, l'attore lamentando l'avvenuta realizzazione, da parte del proprio confinante, di opere in violazione delle distanze legali, lo citava in giudizio per sentirlo condannare all'arretramento ovvero abbattimento delle stesse ed al risarcimento del danno. All'uopo, premetteva che vi era stata "l'edificazione di un fabbricato a distanza non legale, sia dai tratti edificati che da quelli ineditificati, tale da ridurre l'illuminazione, l'ariosità e la veduta della proprietà attorea; la posa in opera sul muro di cinta di proprietà attrice dei cardini di sostegno di un cancello posto a chiusura di una striscia ineditificata di terreno, nel cui sottosuolo erano collocate tubazioni a distanza non legale". Il convenuto resisteva alle avverse pretese, invocando il principio della prevenzione, assumendo che il fabbricato di sua proprietà era stato realizzato in epoca antecedente, che la tubazione era stata collocata nella sua proprietà ed in relazione alla supposta violazione delle distanze, precisava che lo stato dei luoghi era immutato *ab origine*, sussistendo violazioni da entrambe le parti.

Quindi, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la demolizione di tutte le opere realizzate dall'attore in violazione delle distanze legali. Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Nocera Inferiore, correttamente ritiene di verificare se gli abusi lamentati dall'attore abbiano trovato riscontro oggettivo nelle verifiche effettuate dal C.T.U., partendo dalla individuazione delle norme applicabili in ragione dell'epoca delle costruzioni. Dunque, precisa che: "Costruzioni", ai fini della disciplina dettata dall'articolo 873 c.c., è un concetto che non si esaurisce in quello di "edificio" o di struttura realizzata con muri di cemento o laterizi, ma, come ha chiarito la giurisprudenza, si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo". Ne consegue che: "In materia di costruzioni sul confine, la legge si ispira al principio della prevenzione temporale, desumibile dal combinato disposto degli articoli 873, 874, 875 e 877 c.c., secondo il quale il proprietario che costruisca per primo determina, in concreto, le distanze da osservare per le altre costruzioni da erigersi sui fondi vicini. Chi edifica per primo su di un fondo contiguo ad un altro ha una triplice facoltà alternativa: a) costruire sul confine: di conseguenza il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio (pagando in tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 874, la metà del valore del muro); b) costruire con distacco dal confine: cioè alla distanza di un metro e mezzo dallo stesso o a quella maggiore stabilita dai regolamenti locali; in tal caso il vicino sarà costretto a costruire alla distanza stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali; c) costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni sui fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo. In tal caso il vicino può costruire in appoggio, chiedendo la comunione del muro che non si trova a confine (ed in tale ipotesi deve pagare, ai sensi dell'articolo 875, la metà del valore del muro) oppure in aderenza". Sulla scia di quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione, la sentenza nocerina conferma che: "Qualora la priorità nel tempo della costruzione non emerge dallo stato dei luoghi o delle cose, l'onere della prova di aver costruito per primo grava su colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione". (Cass. Civ. 11899/02; Cass. Civ. 8661/01; Cass. Civ. 5472/91). Inoltre: "Il principio della prevenzione opera anche nel caso in cui la prima costruzione sia stata realizzata senza la prescritta concessione e quindi sia illegittima dal

punto di vista urbanistico, in quanto questa attiene solo alla regolamentazione dei rapporti tra privati e P.A. e non riguarda i rapporti tra i privati stessi, in ordine alle distanze legali, che restano regolati esclusivamente dal c.c. e dagli strumenti urbanistici locali. La prevenzione non opera quando gli strumenti urbanistici locali prevedono una distanza minima dal confine". (C. 5.4.2002 n. 4895; C. 5.10.2001 n. 1229; C. 13.12.1999 n. 13963). Ciò posto, il Tribunale adito, continua chiarendo che solo se: "i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, vietando la costruzione sullo stesso, non può trovare applicazione il principio della prevenzione; viceversa qualora i predetti regolamenti consentono la predetta facoltà di costruire sul confine (aderenza o appoggio), come alternativa all'obbligo di rispettare una determinata distanza da esso, si versa in ipotesi del tutto analoga, sul piano normativo, a quella prevista e disciplinata dagli articoli 873 ss. c.c., con la conseguente operatività del principio della prevenzione" (Cfr. Cass. Civ. 3563/06). Alla luce di quanto emergeva dagli atti, dalle planimetrie nonché dall'espletata Consulenza tecnica, la costruzione dell'attore risultava preesistente a quella del convenuto, inoltre il C.T.U. evidenziava che la distanza legale applicabile era stata determinata tenendo conto dell'esistenza di un muro di confine, di proprietà dell'attore, "dotato delle caratteristiche proprie di una costruzione." Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona della dottoressa Musi, pertanto, riteneva di poter condividere le conclusioni raggiunte dal C.T.U. e di applicare, ai fini del computo delle distanze tra edifici, le norme contenute nel "P.R.G. adottato con delibera Consiglio Comunale 51/73 ed approvato con delibera regionale 676/76, nel Regolamento edilizio di Nocera approvato con Decreto del Presidente Giunta Regionale Campania n. 945/74, nell'articolo 41 *quinquies* legge urbanistica del '42, in quanto: "trattasi di disposizioni integrative del c.c. come tali operanti nell'ambito del rapporto tra privati: ne deriva, di conseguenza, che vanno condivise le affermazioni circa la riscontrata violazione, ad opera del convenuto, la cui costruzione, in funzione delle indicazioni normative generali (in assenza di specifiche prescrizioni dei regolamenti locali), avrebbe dovuto avere una distanza compresa tra m. 7,48 (in assenza del sottotetto) e m. 9,84 (in virtù dell'esistenza del locale sottotetto e dello sporto del terrazzo a livello)". Secondo l'autorevole sentenza in commento, anche la domanda di risarcimento del danno deve essere accolta, in virtù del deprezzamento subito dall'immobile dell'attore per effetto

delle violazioni perpetrate dal convenuto. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, la stessa si rivela infondata sul presupposto che: "accertata la prevenzione in capo all'attore, stante l'epoca di realizzazione del proprio fabbricato, nessuna violazione è stata acclarata con riferimento allo stesso".

Emiliana Matrone

Nel processo del lavoro, la fase dell'opposizione ex articolo 1, comma 51, della legge 92/2012 non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l'ordinanza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3136 del 17 febbraio 2015, afferma che, nel processo del lavoro, la fase dell'opposizione prevista dall'articolo 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012 n. 92 non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l'ordinanza, ma essa è soltanto una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente, sicché non può ritenersi viziata la sentenza pronunciata dallo stesso magistrato che aveva emesso quell'ordinanza.

Per meglio introdurre la questione affrontata dalla Cassazione, giova ricordare che, ai sensi del comma 48 dell'articolo 1 della legge 92/2012 (la cd. Legge Fornero), a seguito della presentazione del ricorso avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti.

Orbene, secondo quanto dispone il comma 49 dell'articolo 1 della legge in parola, il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda. Contro tale ordinanza, per effetto del comma 51 dell'articolo 1 della legge 92/2012, può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto. La norma, però, non precisa se la controversia nel giudizio di opposizione possa essere assegnata al medesimo giudice (persona fisica) o se, al contrario, debba essere affidato ad altro magistrato dello stesso tribunale. Dunque, è sorto tra gli operatori del diritto un acceso dibattito, caratterizzato dalla contrapposizione di due orientamenti

opposti e dall'altalenante prevalenza ora dell'uno ed ora dell'altro. Ad esempio, per la Corte d'Appello di Milano (sentenza 13.12.2013 n. 1577) "nel rito Fornero, la sentenza emessa nell'ambito del procedimento ex articolo 1, comma 51, legge 92/2012 è nulla ai sensi dell'articolo 158 e 161 c.p.c. se emessa dallo stesso giudice che ha giudicato nella prima fase conclusasi con ordinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 49, legge Fornero". All'opposto, per il Tribunale di Milano (ordinanza dell'11.10.2013) "non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 51, n. 4, c.p.c. nei confronti del giudice assegnatario dell'opposizione ex articolo 1 comma 51 Legge Fornero, che abbia già trattato del tema controverso quale giudice designato per la decisione del ricorso ex articolo 1 comma 48 legge cit. È, infatti, da escludersi la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, tale da individuare la cognizione da parte di un giudice necessariamente diverso".

La pronuncia della Cassazione in commento sembrerebbe atteggiarsi a soluzione definitiva dell'impasse di cui sopra. Nello specifico, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale, a sua volta confermativa dell'ordinanza di accoglimento del ricorso, proposto dal lavoratore, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, legge 28 giugno 2012, n. 92 contro il datore di lavoro e volto alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli in conseguenza di una sentenza penale, emessa su patteggiamento, di condanna alla reclusione di un anno e undici mesi e ad una multa di 330,00 euro per l'imputazione di usura ed estorsione. Il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione contro tale decisione, lamentando, innanzitutto, la nullità della sentenza di primo grado emessa da giudice incompetente ossia dallo stesso magistrato che aveva accolto la domanda del lavoratore con l'ordinanza di cui all'articolo 1, comma 49, legge n. 92 del 2012. Nullità che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto essere rilevata d'ufficio dalla Corte d'Appello.

Ecco che la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, ritiene il motivo addotto dal ricorrente inammissibile ed argomenta nel senso che "l'asserito vizio della sentenza di primo grado, riconducibile all'articolo 51, n. 4, c.p.c., avrebbe caso mai dovuto essere prevenuto dalla parte interessata con istanza di ricasazione". Infatti, la Suprema Corte evidenzia che il nome del giudice dell'opposizione all'ordinanza era conoscibile attraverso il ruolo e l'intestazione del verbale d'udienza.

Purtuttavia, è utile osservare che tanti sono i sostenitori della tesi del dovere di astensione del giudice assegnatario dell'opposizione ex articolo 1 comma 51 legge 92/2012, nell'ipotesi di già avvenuta trattazione del tema controverso quale

giudice designato per la decisione del ricorso, ex articolo 1 comma 48 della predata legge.

Sulla scia di tanto, nel corso di un giudizio di opposizione, instaurato ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sia dalla lavoratrice (che aveva ottenuto, nella forma dell'ordinanza all'esito della fase sommaria di cui al comma 49 dello stesso articolo 1 della citata legge, il provvedimento di reintegrazione nel suo posto di lavoro) che dalla società datrice di lavoro, il Tribunale di Siena sollevava, con ordinanza del 16 agosto 2013, questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012 e dell'articolo 51, comma 1, numero 4), c.p.c., nella parte in cui la prima disposizione non prevede che il giudizio di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo giudice persona fisica della fase sommaria e la seconda non esclude dalla sua operatività la fattispecie in parola, prospettandone il contrasto con gli articoli 3, primo e secondo comma, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 97 e 111, primo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 205 del 2014, pur non entrando nel merito del problema così come prospettato dal Tribunale di Siena, respingeva la questione di legittimità, e rilevava, peraltro, "l'improprio tentativo di ottenere, con uso distorto dell'incidente di costituzionalità, l'avallo dell'interpretazione proposta dal rimettente in ordine ad un contesto normativo che egli pur riconosce suscettibile di duplice lettura".

La Cassazione, proseguendo nel suo iter logico-argomentativo, ribadisce che "l'asserito vizio della sentenza di primo grado, riconducibile all'articolo 51, n. 4, c.p.c., avrebbe caso mai dovuto essere prevenuto dalla parte interessata con istanza di ricasazione (il nome del giudice dell'opposizione all'ordinanza era conoscibile attraverso il ruolo e l'intestazione del verbale d'udienza) e non comporta comunque nullità della sentenza. In conclusione, la Corte soggiunge che "il vizio è insussistente", in quanto la fase dell'opposizione ai sensi dell'articolo 1, comma 51, legge n. 92 del 2012 non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l'ordinanza.

Essa, in altre parole, non è una *revisio prioris instantiae* ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente. Detta soluzione troverebbe conforto nell'ordinanza 18 settembre 2014, n. 19674, con la quale le Sezioni Unite escludono il contenuto impugnatorio dell'opposizione all'ordinanza in questione, definendo espressamente quella successiva all'opposizione di cui all'articolo 1, comma 51, legge cit. come fase del giudizio di primo grado.

Ad oggi, in ogni caso, non è escluso che la previ-

sione di un giudice persona fisica unico si ponga in contrasto con la Carta Costituzionale.

Infatti, presto la Consulta dovrà nuovamente pronunciarsi sulla spinosa problematica, in quanto sono intervenute nuove remissioni alla Corte Costituzionale (tra cui, Tribunale di Milano, sez. IX, ordinanza del 27.01.2014) sulla base di nuove e diverse motivazioni.

Mariella Orlando

Obbligo di accertare la natura del debito per l'iscrizione ipotecaria su beni conferiti in fondo patrimoniale

Nell'ordinanza n. 3839 del 2015, la Corte di Cassazione torna nuovamente sulla questione dell'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agenzia di riscossione su beni conferiti in fondo patrimoniale. Nel caso di specie, il titolare di un'azienda agricola individuale e la coniuge, non debitrice, hanno impugnato un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agenzia di riscossione sui beni agricoli, conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito dal quale era scaturito l'iscrizione era sorto nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, essendo, in conseguenza, da considerarsi estraneo ai bisogni della famiglia. In primo grado, la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso, là dove quella regionale ha accolto l'appello dei contribuenti, facendo leva, per un verso, sulla natura dell'ipoteca di atto prodromico all'esecuzione, con la conseguenza assoggettabilità alle regole ed ai limiti per questa prescritti e affermando, per altro verso, la natura extra familiare dei debiti cui l'iscrizione si riferisce, in ragione della natura tributaria di essi e la consapevolezza di tale natura da parte dell'agente per la riscossione. L'agenzia di riscossione ricorre per ottenere la cassazione di questa sentenza, affidando il ricorso a tre motivi, al quale non v'è replica.

Con il primo motivo viene denunciata una carenza di giurisdizione nella controversia, che deve essere devoluta al giudice amministrativo. Il motivo è infondato perché, dal momento che la questione è stata proposta in tale sede, si deve ritenere applicabile il principio di diritto in base al quale il giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione, formatosi per effetto della non impugnazione sulla questione di giurisdizione della sentenza che ha deciso il merito della controversia, preclude il rilievo del difetto di giurisdizione¹. Inoltre non si deve dimenticare l'indirizzo espresso dalla Corte, secondo cui le controversie che hanno per oggetto il provvedimento di iscrizione di ipoteca su immobili rientrano nella

giurisdizione del giudice tributario per la natura tributaria dei crediti garantiti da ipoteca².

Con il terzo motivo, considerando che il giudice di appello ha configurato l'ipoteca come provvedimento finalizzato all'esecuzione, si manifesta la richiesta di assoggettarla ai limiti previsti per quest'ultima, compreso quello di cui all'articolo 170 c.c. (secondo il quale "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"). Anche questo motivo non può definirsi fondato. In particolare la Corte ribadisce che l'articolo 170 c.c. detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all'articolo 77 del D.P.R. 602/73.

L'ipoteca può essere iscritta alle stesse condizioni con cui un titolo esecutivo formato a carico del coniuge ovvero di un terzo - che ha conferito il bene nel fondo patrimoniale - può essere fatto valere su di esso. Con il secondo motivo si lamenta una violazione di legge perché la Commissione Tributaria Regionale ha considerato il debito del contribuente estraneo ai bisogni della famiglia. La fondatezza di tale motivo si rinviene nel fatto che si deve sempre accertare se un debito viene contratto per soddisfare i bisogni familiari. È sbagliato ritenere il debito sicuramente extra familiare solo per la sua natura tributaria. Il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, di guisa è erronea la statuizione della sentenza secondo cui "trattandosi di crediti di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di crediti di natura extrafamiliare". Deve essere accertato in fatto se il debito si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell'impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto per soddisfare detti bisogni³. In questa ottica - secondo la Corte - è chiaro che non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei crediti i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.

In conclusione la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale,

che dovrà svolgere l'accertamento indicato, tenendo conto del fatto che nei bisogni della famiglia sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria e caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Il fondo patrimoniale ed i debiti fiscali

Il fondo patrimoniale, come indicato nell'articolo 167 c.c., consiste nella imposizione convenzionale, da parte di uno dei coniugi o di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia *ad sustinenda onera matrimonii*. Tale strumento permette di realizzare un duplice obiettivo: da un lato maggiore forza e concretezza alla fruizione da parte della comunità familiare dei beni conferiti nel fondo e dei frutti degli stessi, dall'altra consente di porre i beni oggetto del fondo al di fuori dei rischi discendenti da una non oculata gestione delle vicende patrimoniali dei coniugi e, dall'altra, di agevolare la possibilità di accedere al credito per soddisfazione di esigenze di tipo strettamente familiare.

Il fondo patrimoniale rappresenta uno strumento privilegiato di assolvimento dell'obbligo di contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia "in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro" e dunque elemento di attuazione dell'indirizzo familiare prescelto dal coniuge, fonte e misura dei poteri e doveri reciproci di marito e moglie, sia pure in relazione ai beni che ne formano oggetto. È chiaro quindi che il fondo patrimoniale rappresenta uno strumento idoneo a determinare un patrimonio separato in deroga all'articolo 2740 c.c., il quale prevede che "colui il quale contrae un debito ne risponde con i propri beni presenti e futuri", così da imprimere su taluni beni un vincolo di indisponibilità.

L'eventuale esecuzione da parte dei creditori può aver efficacia solo qualora lo stesso possa dimostrare che le obbligazioni assunte dal coniuge o dai coniugi, sono riferite ai bisogni della famiglia. Diversamente, laddove il debito sia stato contratto per esigenze diverse, il creditore non si può rivalere sui beni vincolati al fondo patrimoniale che si perfeziona mediante atto pubblico o testamento. Dunque, il fondo patrimoniale permette da una parte di porre i beni oggetto del fondo al di fuori dei rischi derivanti da una non oculata gestione delle vicende professionali dei coniugi e, dall'altra, agevola la possibilità di accedere al credito per la soddisfazione di esigenze di tipo strettamente familiare potendo concedere in garanzia

i beni che costituiscono oggetto del fondo (ad esempio ipoteca sull'immobile a garanzia di un finanziamento necessario alla famiglia).

Di sicuro interesse è il concetto dei bisogni familiari - oggetto di analisi anche nell'ordinanza oggetto di tale articolo - che la giurisprudenza ha compreso "quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi". La stessa dottrina ha accolto tale assunto ritenendo come esigenze familiari, ai sensi dell'articolo 170 c.c., il vitto, il vestiario, i medicinali e le cure mediche alle quali dovessero sottoporsi i componenti della famiglia, l'abitazione, l'educazione dei figli, la villeggiatura, il risparmio (inteso quale accantonamento per la soddisfazione di esigenze future). Restano fuori da tale elenco i debiti di gioco, in quanto espressione di esigenza strettamente legata alla persona, e quelli inerenti ai singoli membri della famiglia. Affrontando la questione dei crediti in favore dell'agente della riscossione, la Corte di Cassazione ha disposto più volte che l'agenzia di riscossione può agire sui beni del contribuente oggetto di fondo patrimoniale ai sensi dell'articolo 170 c.c., solo quando sia accertato che il credito erariale sia riconducibile alle necessità della famiglia¹. È invece irrilevante secondo la giurisprudenza qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l'articolo 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05). Per verificare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'ente competente su beni costituiti in fondo patrimoniale per debito erariale è necessario verificare che vi sia una oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari e, quindi, il criterio identificativo va ricercato non nella natura dell'obbligazione, ma nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Possono considerarsi obbligazioni tributarie contratte per le necessità della famiglia l'IMU o la TASI, di contro possono considerarsi estranee ai suoi bisogni l'IVA o le imposte su redditi di impresa o lavoro autonomo. La consapevolezza del creditore della estraneità del debito alle esigenze familiari deve costituire oggetto di prova da parte di colui che si oppone all'espropriazione forzata. Se si tratta di debiti anteriori alla costituzione del fondo, si dà atto che il creditore potreb-

be esperire l'azione revocatoria fallimentare (entro due anni dalla costituzione del fondo) oppure l'azione revocatoria ordinaria (entro cinque anni, ricorrendone i presupposti), sostenendo che il fondo è stato costituito fraudolentemente per sottrarre i beni all'esecuzione forzata. Si ricorda sul punto la pronuncia della Suprema Corte⁵ dove si affermava il principio per il quale la stipulazione di atti, ivi compresa la costituzione di un fondo patrimoniale privo di giustificazione, nella prossimità temporale della notificazione di avvisi di accertamento o di atti impositivi deve ritenersi chiaramente sospetta. Il fondo, quindi, non può essere utilizzato per sottrarsi al pagamento di debiti già contratti. Un simile tentativo, infatti, potrebbe avere rilevanza penale, soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato. Pertanto concludendo in presenza di fondo patrimoniale legittimo, ovvero non artificiosamente posto in essere per sottrarre beni al fisco si dovrà verificare se il debito fiscale è sorto per la soddisfazione dei beni della famiglia e solo allora il fondo sarà aggredibile. Nel caso contrario, ovvero del fondo abilmente costituito per sottrarre patrimonio alle pretese erariali, ci si confronterà con tutte le problematiche in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In conclusione, sugli immobili che vengono costituiti in fondo patrimoniale, per il nesso funzionale esistente tra ipoteca ed esecuzione, non possono essere iscritte ipoteche per i debiti fiscali, poiché nel caso di debiti fiscali mancherebbe proprio l'inerenza tra il debito e i bisogni della famiglia. Se tuttavia il fondo patrimoniale è costituito appositamente per potersi sottrarre all'imposizione fiscale, non solo la costituzione del fondo potrebbe essere oggetto di revoca, ma potrebbero esservi delle rilevanze di natura penale.

¹ Cass., sez. un., 13 giugno 2012 n. 9594, 10 luglio 2013 n. 17056.

² Cass., sez. un. 16 gennaio 2015 n. 641. Tale pronuncia ha disposto che tutti gli atti impugnati con oggetto atti di natura tributaria sono oggetto di giurisdizione tributaria.

³ Si ricorda la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 05.03.2013 n. 5385 nella quale si dispone che "qualora il coniuge che ha costituito un fondo patrimoniale, conferendovi un suo bene, agisca contro un suo creditore chiedendo che - in ragione dell'appartenenza del bene al fondo - venga dichiarata, ai sensi dell'articolo 170 c.c., l'illegittimità dell'iscrizione di ipoteca che costui abbia eseguito sul bene, ha l'onere di allegare e provare che il debito sia stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse a conoscenza di tale circostanza, anche nel caso di iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del d.p.r. del 29 marzo 1973, n. 602".

⁴ Prova questa particolarmente complessa. Infatti sono sempre più numerose le sentenze delle commissioni tributarie che si esprimono nel senso di non consentire l'azione esecutiva su beni (tipicamente immobili) inseriti dai coniugi nel vincolo del fondo patrimoniale. Nella medesima direzione, alcune pronunce della Cassazione hanno stabilito che "nel caso di debiti fiscali manca quella inerente immediata e diretta fra il credito ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza della esclusione della azione su tali beni".

⁵ Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 38925 del 7 ottobre 2009.

Gaetano Riccio

Le parti comuni dell'edificio condominiale e le prove processuali: la peculiare natura dell'alloggio del portiere

Nota a Tribunale di Benevento, 9 gennaio 2015, n. 19.

Posto che, riguardo alle azioni reali relative alle parti comuni, è legittimato ad agire l'amministratore, previo mandato ad hoc da parte dell'assemblea, la domanda del condominio, volta ad accertare la natura condominiale dell'alloggio del portiere, è adeguatamente supportata, avendo l'attore prodotto il regolamento, regolarmente trascritto, che dimostra come tale locale, fin dall'originaria predisposizione ad opera del costruttore, figurava fra le parti comuni, a nulla rilevando i documenti prodotti dai convenuti di natura fiscale.

Il caso

Successivamente all'acquisto, realizzatosi mediante vendita giudiziarie e successione ereditaria¹, di un'unità immobiliare situata in uno stabile condominiale, i comproprietari mettevano al corrente l'amministratore incaricato pro tempore della estensione della loro proprietà anche all'alloggio del portiere in ragione di quanto previsto dal loro titolo di acquisto. Ebbene circa tale *questio* si ravvisa l'esigenza di porre in evidenza che il regolamento condominiale originario disponesse, invece, come il summenzionato alloggio sarebbe dovuto essere considerato quale parte comune dell'edificio. Sulla base di tale constatazione ed a seguito del mandato ricevuto dall'assemblea, l'amministratore citava in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento i nuovi condomini in modo da poter rivendicare la proprietà condominiale dell'alloggio del portiere.

La decisione

Giova rammentare come il tribunale campano abbia dovuto innanzitutto procedere alla risoluzione della problematica avente ad oggetto la legittimazione attiva in capo all'amministratore di condominio. In altre parole, l'organo adito si è trovato dinanzi al non facile compito di valutare se la parte attrice potesse essere concretamente qualificata come legittimata a proporre l'istanza con cui si rivendicava che l'alloggio del portiere, essendo parte comune dell'edificio, dovesse conseguentemente essere considerato come facente parte della medesima proprietà condominiale. L'organo adito, anche sulla base di quanto più

volte statuito dalla Suprema Corte nel corso degli anni passati², ha asserito che, relativamente alle parti comuni, il condominio fosse legittimato ad agire in persona dell'amministratore persino per le azioni reali, a patto che fosse stato previamente conferito a quest'ultimo un apposito mandato da parte dell'assemblea³.

Al riguardo, circa il profilo inerente le azioni reali deve tenersi presente come l'amministratore possa essere ritenuto legittimato ad agire a tutela del condominio purché sussista una preventiva autorizzazione assembleare adottata secondo i criteri di cui agli articoli 1136, commi 2 e 4, c.c., dai quali si evince che sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Oltre alle considerazioni che precedono, il Tribunale di Benevento ha dovuto altresì esaminare un'ulteriore *quaestio* degna di interesse, rappresentata dal valutare l'efficacia di titoli d'acquisto prodotti dalle parti convenute in giudizio, per effetto dei quali queste ultime presumevano di essere i proprietari esclusivi anche dell'abitazione del portiere.

In proposito, giacché gli atti *de quibus* erano stati adottati durante una procedura esecutiva ed immobiliare, è stato evidenziato che la loro mancata opposizione, nelle sedi procedurali più opportune, ha impedito agli stessi di potersi qualificare come dotati di autorità di giudicato.

Ciò premesso, l'organo di primo grado ha appurato che gli atti presentati dai nuovi condomini erano datati posteriormente rispetto al regolamento condominiale preparato dall'impresa costruttrice. Proprio per questo motivo, tali atti non potevano affatto provare che l'abitazione del portiere potesse ritenersi inclusa nella proprietà esclusiva dei nuovi condomini.

Au contraire, il giudice di merito ha accertato che l'istanza avanzata dalla parte attrice era ben avvalorata, giacché l'amministratore aveva provveduto alla presentazione del regolamento condominiale dello stabile, per effetto del quale ha potuto, senza particolari difficoltà, documentare che l'alloggio del portiere sin dall'inizio compariva fra le parti comuni dell'edificio.

Nella fattispecie, trova conferma quanto ora descritto dalla disamina di uno dei titoli di acquisto di un'abitazione sita nel condominio, considerato che in esso si stabiliva la possibilità di procedere anche all'acquisto dei corrispondenti diritti di proprietà sulle parti comuni, tra cui l'alloggio del portiere. Tenendo conto di tali circostanze, il tribunale non ha potuto fare altro che ritenere provata la domanda del condominio sia sulla base del dettato di cui all'articolo 1117, comma 1, n. 2, c.c., secondo cui "sono oggetto di proprietà

comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo i locali (...) per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere", sia in ragione di quanto statuito nel regolamento condominiale debitamente trascritto. Per concludere, va osservato come le parti convenute in giudizio si erano limitate a presentare, relativamente all'acquisto realizzatosi mediante vendita giudiziaria in una misura pari a 4/6, soltanto documentazioni fiscali che, tuttavia, erano prive di efficacia probatoria per il caso qui in esame. Infatti, sarebbe stato necessario comprovare tutti i passaggi di proprietà relativi all'immobile acquistato. Per quanto concerne, invece, l'acquisto dell'unità immobiliare mediante successione ereditaria in una misura pari a 2/6 di proprietà, è stato rilevato che i convenuti non avevano provato l'acquisto in capo al dante causa del diritto di proprietà in cui erano succeduti.

In ragione di tali coordinate giuridiche, dal momento che i nuovi condomini non avevano presentato alcuna prova che consentisse loro di includere nella proprietà esclusiva di loro titolarità anche l'unità abitativa destinata ad alloggio del portiere, il Tribunale di Benevento con la pronuncia del 9 gennaio 2015, n. 19, ha disposto che tale locale dovesse rimanere nella proprietà comune in capo a ciascuno dei condomini sulla base di quanto desumibile dalle tabelle millesimali e, dunque, dei correlativi e rispettivi millesimi di proprietà.

.....

1 In particolare, l'acquisto dell'unità immobiliare si era verificato tramite vendita giudiziaria per i 4/6 e per i restanti 2/6 in virtù di successione ereditaria.

2 Per Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2012, n. 1768: "L'amministratore del condominio è pienamente legittimato ad agire per ottenere il rilascio di un immobile condominiale, attesa la natura personale dell'azione, essendo il recupero del bene essenziale per l'ulteriore fruizione dello stesso bene da parte di tutti i condomini".

3 In merito, nel caso posto alla nostra attenzione la situazione testé descritta si era pienamente verificata.

Eleonora Stefanelli

Randagismo ed omissione della P.A.: il Comune è responsabile dei danni causati dalla presenza non evitabile ed improvvisa di un cane randagio

Nota a sentenza Cassazione Civile, Sez. III, 12 febbraio 2015, n. 2741.

L'ente locale, nello specifico il Comune, è responsabile dei danni patiti da un ciclomotorista aggredito da un cane randagio (liberamente vagante

nel territorio comunale) durante la marcia del veicolo a due ruote, laddove la realtà territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo - è tenuta, in correlazione con gli altri soggetti espressamente indicati *ex lege*, al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza.

Il caso

La questione trae origine da una vicenda avvenuta nel lontano 1996 che vedeva coinvolti un cane randagio e il conducente di un ciclomotore. Nello specifico, il motociclista nel percorrere il territorio comunale impattava contro un cane di dimensioni medie, incustodito e randagio, finendo col cadere al suolo per effetto della collisione, con conseguenti lesioni personali opportunamente e prontamente riscontrate dall'ospedale. In conseguenza del suddetto scontro, il conducente citava innanzi al Tribunale di Lecce l'Azienda sanitaria locale nonché il Comune - il quale a sua volta chiamava in garanzia la compagnia assicuratrice interessata - affinché rispondessero dei danni lamentati e patiti dall'infortunato, in quanto riconducibili ad una omissione dei comportamenti dovuti dalla Pubblica Amministrazione. In conseguenza dell'esito non favorevole del giudizio di primo grado, il conducente del mezzo a due ruote proponeva appello ai fini di una revisione della pronuncia emessa in prima battuta. Con sentenza del 2010, la Corte d'Appello di Lecce si discostava totalmente dalle motivazioni addotte dal Tribunale, accogliendo la domanda risarcitoria di parte attrice, così come articolata e proposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Di contro, interveniva la Società di assicurazione, la quale proponeva ricorso per Cassazione lamentando l'erroneità e l'ingiustizia della sentenza di secondo grado. Più specificatamente, domandava l'integrale riforma della pronuncia impugnata e, consequenzialmente, l'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata a suo carico per i motivi che seguono:

- Violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 c.c., dell'articolo 3 legge n. 281 del 1991, nonché dell'articolo 6 della legge Regione Puglia n. 12 del 1995, in riferimento all'articolo 360, 1° comma n. 3, c.p.c.;
- Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento all'articolo 360, 1° comma n. 5, c.p.c.

La soluzione offerta dalla Cassazione

Con la sentenza n. 2741 del 12 febbraio 2015, la Cassazione Civile ha sostenuto la fondatezza della pretesa avanzata dal conducente del motociclo,

aderendo in tal modo all'*iter* argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello di Lecce.

Con riferimento alla prima motivazione sollevata dall'assicurazione, quale parte ricorrente (ovvero la violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2697 del codice civile, dell'articolo 3 legge n. 281 del 1991, nonché dell'articolo 6 della legge Regione Puglia n. 12 del 1995, in riferimento all'articolo 360, 1° comma n. 3, c.p.c.), la Suprema Corte ha inteso sottolineare due profili: per un verso, l'erronea valutazione del giudice di merito nel ritenere responsabile per la violazione dell'obbligo di prevenzione del randagismo l'ASL, atteso che la legge quadro n. 281 del 1991 e la legge della Regione Puglia fanno espresso riferimento all'ente regionale¹, per altro verso, la responsabilità della P.A. per i danni riconducibili all'omissione dei comportamenti dovuti, atteso che questi ultimi costituiscono il limite esterno alla attività discrezionale dell'organo pubblico nonché una integrazione del primario principio del *neminem laedere* di cui all'articolo 2043 del codice civile². In proposito, il giudice di legittimità, in totale armonia con gli indirizzi giurisprudenziali precedenti³, ha ritenuto fondata la pretesa risarcitoria del motociclista sull'assunto che: "il modello di condotta cui la P.A. è tenuta postula l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure e degli accorgimenti idonei ai fini del relativo assolvimento...". Comportamento, quest'ultimo, che l'amministrazione pubblica è tenuta ad osservare in ossequio ai ben più noti principi - tra l'altro di matrice costituzionale - della solidarietà sociale, della buona fede e della correttezza, atteso che la tardività, la carenza o l'inidoneità della condotta dovuta vanno a determinare una lesione di diritti ed interessi la cui tutela è propriamente rimessa al corretto e tempestivo esercizio dei poteri pubblici⁴. Ne consegue che il Comune è da considerarsi responsabile dei danni patiti da un ciclomotorista aggredito da un cane randagio durante la marcia del mezzo, atteso che l'ente territoriale - ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e delle leggi regionali in tema di animali di affezione e prevenzione del randagismo⁵ - è tenuto al rispetto del dovere di prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza (vedi Cass., 23/8/2011, n. 17528), nonché ad assumere provvedimenti e ad adottare iniziative concrete tese ad evitare che animali randagi possano arrecare danno alle persone circolanti nell'area territoriale. Ulteriore punto cruciale concerne la seconda motivazione avallata dalla compagnia assicurativa a fondamento della propria tesi argomentativa, ovvero l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con

espresso richiamo dell'articolo 360, 1° comma n. 5, del codice di procedura civile. Il supremo collegio prende le distanze anche da questa seconda argomentazione, laddove sostiene che la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali ed erroneamente ascritto all'ASL l'omesso recupero di animali randagi, in spregio di specifiche segnalazioni della presenza degli stessi animali nel territorio interessato. Ancora, evidenzia l'inesatta deduzione articolata dal giudice d'appello nel passaggio in cui asserisce, seppur in via presuntiva, che "il fatto ignoto (la natura di randagio del cane che ha attraversato la strada al conducente del motociclo) non può in alcun modo configurarsi come una conseguenza probabile dei fatti noti (la circostanza, appunto, che un cane abbia attraversato la strada al motociclista), ma tutt'al più come una mera possibilità". Esposizione, quest'ultima, che, a detta della Cassazione, non è ricollegabile ad un vizio di motivazione, così come sollevato dal giudice di secondo grado, bensì ad un vizio di violazione di norme di diritto ed in quanto tale censurabile ai sensi dell'articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c. (e non anche del numero 5, primo comma). Al riguardo, la Cassazione compie una vera e propria opera di interpretazione ricognitiva in ordine all'articolo 360 c.p.c. con uno scopo ben preciso: analizzare la norma *de quo* al fine di rilevare i punti deboli e, dunque, inammissibili del ragionamento logico-giuridico sostenuto dalla compagnia assicurativa. In particolare, gli ermellini si concentrano sul requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, richiesto a pena di inammissibilità dal primo comma n. 3 dell'articolo 360 c.p.c. Riprendendo il già consolidato orientamento di stampo giurisprudenziale, la Cassazione si sofferma sulla necessità di soddisfare la prescrizione normativa di cui sopra, ritenendo indispensabile che il ricorso offra, seppur in maniera sommaria: "una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonché delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato". La *ratio* sottesa a tale esigenza è facilmente desumibile: garantire la conoscenza degli elementi attraverso il ricorso, senza la necessità di attingere da altre fonti, ivi compresi gli scritti difensivi del giudizio di merito e la sentenza impugnata⁶. In altri termini, è necessario che: "dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice *a quo*". E proprio sulla scorta di tali asserzioni, la Corte giunge a ritenere insoddisfatto il requisito richiamato dal primo comma n. 3 dell'articolo 360 c.p.c., atteso che nel ricorso presentato dall'assicu-

razione vengono ad essere pedissequamente riprodotti gli atti e i documenti del giudizio di merito (nel caso, in particolare l'impugnata sentenza), in contrapposizione con la finalità propria della disposizione qual è quella di agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura⁷.

Nel dettaglio, la Suprema Corte richiede che nel ricorso per cassazione debbano essere riportati: "gli specifici punti di interesse del giudizio di legittimità (cfr. Cass., 8/5/2012, n. 6909), con eliminazione del "troppo e del vano", non potendosi attribuire al giudice di ultima istanza il compito di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire per pervenire alla decisione da adottare.

-
- 1 Nel dettaglio, la Cassazione lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente addossato all'ASL l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'inefficacia dei fatti costitutivi del diritto azionato da parte attrice. Al riguardo, la legge n. 281 del 1991 fa espressamente riferimento alla Regione, demandando alla stessa l'istituzione dell'anagrafe canina e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo.
 - 2 In tal senso, si veda anche Cass. n. 9404 del 27/4/2011, secondo la quale: "In presenza di obblighi normativi, la discrezionalità amministrativa si arresta e non può essere invocata per giustificare le scelte operate nel peculiare settore in considerazione". In termini generali la pubblica amministrazione è da considerarsi responsabile per i danni causalmente riconducibili alla inosservanza e, dunque, alla violazione dei comportamenti dovuti, dovendo l'amministrazione informare la propria condotta al criterio della diligenza particolarmente qualificata, volto ad evitare o ridurre i rischi connessi all'attività di attuazione delle funzioni ad essa attribuite.
 - 3 In proposito, si vedano Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n. 22860; da ultimo, cfr. Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056.
 - 4 Si comprende come il soggetto pubblico sia tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi. Cfr. Cass., 25/2/2009, n. 4587. V. anche Cass., Sez. Un., 27/7/1998, n. 7339.
 - 5 Si vedano Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998.
 - 6 Cfr. Cass., Sez. Un., 17/7/2009, n. 16628.
 - 7 Il ricorrente è tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema (v. Cass., Sez. Un., 11/4/2012, n. 5698), il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito (v. Cass., 23/6/2010, n. 15180).

Valeria Tevere

Il contratto preliminare di preliminare al vaglio della Suprema Corte: Sezioni Unite Civile della Cassazione, sentenza 6 marzo 2015 n. 4628

La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è tornata su un *topos* del diritto civile: il contratto preliminare. In particolare, la *vexata quaestio* ha



riguardato la fattispecie dell'ammissibilità del contratto preliminare di preliminare.

Brevemente i fatti

Nel novembre 1996, Tizio e Caia, promittenti venditori di un immobile in Avellino, agirono per l'esecuzione in forma specifica dell'accordo preliminare, stipulato nel luglio 1996 con i promissari acquirenti, i coniugi Sempronio e Mevia. Questi ultimi, in qualità di convenuti, avevano resistito in giudizio, sostenendo che la scrittura privata fosse una mera puntazione, non avente efficacia obbligatoria, e non suscettibile di esecuzione in forma specifica, ex articolo 2932 c.c. Il Tribunale di Avellino rigettò la domanda dei promittenti venditori, qualificando la fattispecie come un contratto preliminare di preliminare di guisa era ravvisabile la patologia della nullità per difetto di causa. Tizio e Caia proposero allora appello. La Corte di Appello di Napoli rigettò il gravame, aderendo all'impostazione ermeneutica del giudice di prime cure. Avverso la sentenza di appello, si propose, quindi, ricorso per cassazione. Con ordinanza interlocutoria della seconda sezione civile la causa è stata rimessa al primo Presidente che l'ha assegnata alla Sezioni Unite, considerata la rilevanza della questione.

La motivazione

Il ricorso è stato dalla Suprema Corte accolto. I giudici della nomofilachia hanno espresso il seguente principio di diritto sul quale il giudice di merito dovrà fondare la sua decisione: "In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve preliminarmente verificare se tale accordo costituisca già esso stesso contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex articolo 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma

con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.

Riterrà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare".

Con la pronuncia *de qua* è emerso che ormai i tempi sono maturi anche per un *revirement* giurisprudenziale sull'ammissibilità del contratto preliminare di preliminare.

La Suprema Corte ha, infatti, ammesso, ritenendolo valido e superando l'orientamento tradizionale sulla nullità per difetto di causa, il contratto preliminare del preliminare, sulla base di un ragionamento che tiene conto degli interessi concreti dell'operazione economica contrattuale.

Si aderisce, in questo modo, alla teoria della causa in concreto¹ (il giudice deve verificare l'assetto concreto degli interessi sottesi all'operazione economica contrattuale) e ad una concezione "procedimentale" del processo di formazione progressiva del consenso contrattuale.

La motivazione è altresì rilevante anche sotto il profilo della responsabilità, in quanto la Suprema Corte, nella fattispecie, riconosce una responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze che ne possono derivare, in termini di *onus probandi* e prescrizione.

.....

¹ La teoria della causa in concreto (la causa del contratto è la sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare), che supera la tradizionale teoria oggettiva della causa intesa come funzione economico sociale del contratto, è stata accolta dalla S.C. già nella sentenza 24 luglio 2007 n. 16315, in tema di contratti di viaggio tutto compreso e nella sentenza 7 ottobre 2008 n. 24769 in una fattispecie contrattuale di locazione.

Dottrina

Barbara Barbato

Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

Il 7 marzo 2015 sono entrati in vigore i primi due decreti attuativi della legge n. 183/2014 (cd. Jobs act), il d.lgs. n. 22/2015, contenente la disciplina della nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) ed il d.lgs. n. 23/2015, riguardante nuove disposizioni in materia di licenziamenti per i neo assunti, entrambi pubblicati nella G.U. n. 54 del 6.03.2015. In particolare, il secondo decreto ha introdotto il cd. "contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti", in quanto la tutela offerta al lavoratore in caso di licenziamento è commisurata, in linea di massima, agli anni di anzianità di servizio. Le nuove disposizioni trovano applicazione solo per coloro i quali - operai, impiegati o quadri del settore privato - vengono assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del provvedimento normativo. Tuttavia, l'articolo 1 estende l'applicazione della disciplina anche a coloro i quali sono stati assunti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, nel caso in cui il datore di lavoro superi il requisito dimensionale dei 15 dipendenti (di cui all'articolo 18, commi 8 e 9, legge n. 300/1970) per effetto di nuove assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l'entrata in vigore delle modifiche legislative. La *ratio* di tale estensione è evidente: il legislatore ha voluto applicare le nuove norme, meno favorevoli per il lavoratore, anche a coloro i quali sono stati assunti prima dell'entrata in vigore delle stesse, per evitare che essi potessero approfittare della disciplina più favorevole, di cui all'articolo 18, legge n. 300/1970, per effetto di un incremento dimensionale dell'azienda da cui dipendono, prodotto dalle nuove disposizioni in materia di licenziamento. Dunque, nel ragionamento del legislatore, se grazie alle nuove norme, si verifica un aumento dell'occupazione, ed un incremento dimensionale delle aziende, non è giusto che i vecchi assunti possano beneficiare del regime di cui all'articolo 18 della legge n. 300/1970 (peraltro anch'esso rimaneggiato a causa delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012), ma dovranno anch'essi essere sottoposti al nuovo trattamento ed equiparati ad i neo assunti. Le nuove norme in materia di licenziamenti trovano applicazione, inoltre, anche per i dipendenti di sindacati, partiti politici ed, in generale per coloro i quali dipendono da datori di lavoro non imprenditori che svolgono attività senza fini di lucro (articolo 9).

La tutela più completa, anche di tipo reintegratorio, è riservata, anche nel nuovo d.lgs. n. 23/2015 al

licenziamento discriminatorio (articolo 2).

Il trattamento previsto per il licenziamento discriminatorio viene applicato anche nelle ipotesi di licenziamento intimato in forma orale ed al licenziamento intimato per disabilità fisica o psichica del lavoratore, quando esso risulti ingiustificato e non dipende dalle dimensioni dell'impresa. Nei casi summenzionati, l'articolo 2 prevede il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, il diritto ad un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione (e comunque, non inferiore a cinque mensilità), detratto l'*aliunde perceptum*, il diritto al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali, il diritto ad optare, entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore, per l'indennità sostitutiva della reintegra.

Come si è sopra ricordato, al licenziamento discriminatorio è equiparato il licenziamento orale.

Tuttavia, l'articolo 5 ha dettato un'importante disciplina della revoca del licenziamento orale che, se avviene entro 15 giorni dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento da parte del lavoratore, consente al datore di lavoro di evitare l'applicazione del regime sanzionatorio di cui all'articolo 2. Nel caso di revoca tempestiva del licenziamento orale, il rapporto di lavoro si considererà come mai risolto, con il solo diritto del lavoratore a percepire la retribuzione nel frattempo maturata.

I più consistenti cambiamenti sono stati apportati al regime dei licenziamenti disciplinari ed economici. Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro è sopravvissuto solo nelle ipotesi in cui, di un licenziamento disciplinare (comminato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo) risulti insussistente il fatto materiale posto alla base del recesso datoriale.

In tal caso, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, al lavoratore spetta un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello della reintegrazione, dedotto l'*aliunde perceptum* e l'*aliunde percipiendum*, fino ad un massimo di dodici mensilità. Anche in tal caso, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva della reintegra.

Tali disposizioni sul licenziamento disciplinare non si applicano ai dipendenti delle piccole imprese. Tutti gli altri casi di licenziamenti disciplinari, giudicati ingiustificati dal giudice, ad esempio, per difetto di proporzionalità tra l'infrazione commes-

sa e la sanzione applicata, sono stati equiparati dal legislatore del 2015, quanto a regime di tutela applicabile al lavoratore, ai licenziamenti economici dei quali venga riconosciuta l'ingiustificatezza: in entrambi i casi, infatti, è esclusa la reintegrazione e spetterà al lavoratore solo un'indennità risarcitoria tanto maggiore quanto maggiore è la sua anzianità di servizio.

Più esattamente, al lavoratore, il cui licenziamento risulti ingiustificato, spetterà un'indennità risarcitoria pari a due mensilità per ciascun anno di servizio, compresa, comunque, tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità. Tale somma, inoltre, è esente dal versamento dei contributi assistenziale e previdenziali.

Il rapporto di lavoro si intende risolto dalla data del licenziamento.

Le disposizioni sul licenziamento ingiustificato, disciplinare o economico, di cui all'articolo 3, comma 1, trovano applicazione anche per i dipendenti delle piccole imprese.

Tuttavia, l'articolo 9 precisa che, in tali ipotesi, l'ammontare degli importi vada dimezzato ed, in ogni caso, l'indennità non può superare le sei mensilità, richiamando il limite massimo previsto nell'articolo 8 della legge n. 604/1966. Il d.lgs. n. 23/2015, inoltre, ha escluso per i nuovi assunti che, prima di comminare il licenziamento per motivi economici, il datore di lavoro debba attivare quella speciale procedura conciliativa dinanzi alla Direzione territoriale del lavoro, di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966, nella versione recentemente introdotta dalla legge n. 92/2012.

Per quanto concerne, invece, i licenziamenti privi di motivazione o con vizi procedurali, il legislatore ha previsto, anche in tal caso, la risoluzione del rapporto di lavoro, con diritto ad un'indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio e, comunque, compresa tra le due e le dodici mensilità. Uno sguardo particolare merita, invece, l'articolo 10 riguardante i licenziamenti collettivi.

La norma in commento prevede che solo nelle ipotesi di licenziamenti comminati senza l'osservanza della forma scritta, trovi applicazione il regime sanzionatorio di cui all'articolo 2 (quello per motivi discriminatori, che prevede reintegrazione e indennità risarcitoria di minimo cinque mensilità).

Nelle altre ipotesi - violazione della procedura di cui all'articolo 4 legge n. 223/1991, oppure violazione dei criteri di scelta di cui all'articolo 5 della medesima legge - troverà applicazione il regime di cui all'articolo 3, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015, ossia risoluzione del rapporto di lavoro e indennità risarcitoria da quattro a ventiquattro mensilità (due per ogni anno di servizio).

Con la conseguenza che, se il licenziamento collettivo risulti effettivamente illegittimo, si può avere

applicazione di regimi differenziati per lavoratori assunti prima della riforma (che avrebbero diritto alla reintegra) e lavoratori assunti dopo la riforma (che avrebbero diritto solo all'indennità risarcitoria), ovviamente, per quelle imprese che hanno il requisito dimensionale dei 16 dipendenti già prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs act. Allo scopo di deflazionare i processi, l'articolo 6 prevede una forma di conciliazione incentivata. Si tratta di un tentativo facoltativo di evitare *in extremis* l'insorgere della lite giudiziale realizzato attraverso l'offerta da parte del datore di lavoro di una somma di denaro che non verrà soggetta ad imposizione fiscale e sulla quale non dovranno essere corrisposti contributi previdenziali.

L'offerta può essere formulata dal datore di lavoro entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, articolo 6 legge n. 604/1966).

Il lavoratore che accetta tale somma, corrisposta attraverso assegno circolare, rinuncia all'impugnazione del licenziamento che, ove già proposta, decade. In tal caso, il rapporto di lavoro si considera estinto fin dalla data del licenziamento.

Anche la misura di tale indennità è commisurata all'anzianità di servizio: il datore di lavoro deve corrispondere una mensilità per ciascun anno di anzianità di servizio del lavoratore ed, in ogni caso, non può essere inferiore a due mensilità e superiore a diciotto mensilità.

In ogni caso, va ricordato che nell'ipotesi in cui si approdi al processo, l'articolo 11 stabilisce che laddove si applichi il d.lgs. n. 23/2015, non trovi applicazione il nuovo rito Fornero, ossia quello disciplinato dall'articolo 1, comma 48 e ss, della legge n. 92/2012. Quindi le controversie relative ai licenziamenti sottoposti al d.lgs. n. 23/2015 soggiacciono alle regole di cui agli articoli 414 c.p.c. e ss.

In conclusione, il d.lgs. n. 23/2015 rappresenta il primo passo verso una razionalizzazione dei contratti di lavoro subordinato, l'obiettivo finale essendo quello di eliminare le molteplici forme contrattuali che si sono stratificate nel tempo, riforma dopo riforma: l'intento della legge n. 183/2014 è, infatti, quello di porre di nuovo al centro dell'attenzione il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sopprimendo, dunque, le altre forme di lavoro precario, ma il prezzo da pagare è, evidentemente, quello di assicurare al datore di lavoro una più ampia possibilità di licenziamento senza reintegra e, soprattutto, fornire al datore di lavoro la possibilità di calcolare in modo certo ed automatico l'indennità economica che dovrà essere corrisposta al lavoratore in caso di licenziamento ingiustificato, indennità risarcitoria non più discrezionalmente determinata dal giudice, seppur in base a parametri oggettivi legislativa-

mente previsti, ma automaticamente calcolata in base all'anzianità di servizio del lavoratore. Infine la possibilità - come si è visto - di prevenire il giudizio da parte del datore di lavoro offrendo una somma (predeterminata) a titolo risarcitorio.

Anna Capaldo

La *vexata quaestio* della notifica via pec del ricorso al T.A.R.

1. Premessa

Negli ultimi mesi si sono susseguite pronunce del giudice amministrativo di segno contrario sulla validità o meno della notifica via pec del ricorso al T.A.R. e sulla conseguente ammissibilità o meno del ricorso stesso.

In particolare, mentre il T.A.R. Lazio, il T.A.R. Abruzzo ed il T.A.R. Puglia si sono pronunciati contro l'ammissibilità dei ricorsi al T.A.R. notificati via pec, i giudici amministrativi calabresi e campani li hanno ritenuti ammissibili.

2. Le decisioni dei giudici amministrativi sull'inammissibilità del ricorso al T.A.R. notificato via pec

Il T.A.R. Lazio, Roma, sez. III *ter*, con sentenza n. 396 del 13 gennaio 2015, si è pronunciato sulla *vexata quaestio* dell'ammissibilità della notificazione a mezzo pec del ricorso, dichiarando che nel processo amministrativo non è ancora consentito agli avvocati notificare l'atto introduttivo del giudizio con modalità telematiche, in mancanza di espressa autorizzazione presidenziale ai sensi dell'articolo 52, comma 2, c.p.a., con la conseguente inammissibilità del ricorso al T.A.R. notificato via pec¹, riconoscendo, invece, validità alle sole comunicazioni di segreteria a mezzo pec.

La tesi dell'inammissibilità del ricorso introduttivo notificato via pec si basa su due considerazioni principali. In primo luogo, il T.A.R. capitolino ha evidenziato che il legislatore ha esteso al giudizio amministrativo, in modo esplicito, soltanto la possibilità di effettuare a mezzo pec comunicazioni di segreteria (articolo 16, comma 17 *bis*, del d.legge n. 179/2012)². È stata scartata, infatti, la tesi che, in forza di quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 53/1994³, ritiene ad oggi già possibile la notificazione degli atti giudiziari in via telematica anche nel processo amministrativo, in quanto a tale norma si contrappone la previsione di cui all'articolo 16 *quater*, comma 3 *bis*, del d.l. n. 179/2012, che esclude l'applicabilità, nell'ambito della giustizia amministrativa, delle disposizioni idonee a consentire l'operatività del meccanismo di notificazione per via telematica.

In secondo luogo, il collegio romano ha affermato

l'inammissibilità del ricorso notificato via pec sulla base della considerazione che per il processo amministrativo manchino ancora le regole tecniche - già adottate invece per il processo civile - atte a disciplinare le notificazioni telematiche e le modalità operative per effettuare le necessarie dichiarazioni di conformità correlate alla notifica per via telematica.

Tale orientamento del T.A.R. Lazio è stato, poi, seguito dal T.A.R. Abruzzo-Pescara (sez. I, 3 febbraio 2015, n. 49) e dal T.A.R. Puglia-Bari (sez. II, 20 febbraio 2015, n. 299), che hanno dichiarato inammissibile il ricorso al T.A.R. notificato in via telematica per le stesse argomentazioni svolte dal collegio capitolino nella richiamata sentenza.

3. Le sentenze favorevoli all'ammissibilità del ricorso notificato a mezzo pec

Le sentenze in rassegna si pongono in aperto contrasto con le pronunce dei giudici del T.A.R. Calabria e del T.A.R. Campania che, invece, hanno considerato valida la notifica del ricorso eseguita telematicamente a mezzo di posta certificata e di conseguenza ammissibile il ricorso notificato a mezzo pec.

Più precisamente, il T.A.R. Calabria-Catanzaro, appena il giorno dopo la decisione del T.A.R. Abruzzo, con la sentenza n. 183 del 4 febbraio 2015 della seconda sezione, ha espressamente affermato che "Nel processo amministrativo, è consentito al ricorrente redigere, ai sensi dell'articolo 136, comma 2 *bis* c.p.a., il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 3 *ter* legge 21 gennaio 1994, n. 53; costituirsi depositando, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 *bis* e 1 *ter* legge 21 gennaio 1994, n. 53, copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica di ricorso, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. A tali condizioni, il rapporto processuale deve ritenersi correttamente instaurato e la costituzione del ricorrente è da considerarsi valida".

Il T.A.R. Calabria-Catanzaro, con tale sentenza, ha risposto a tre fondamentali quesiti di carattere processuale: 1) se sia valido il ricorso introduttivo redatto nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; 2) se sia valida la notifica eseguita telematicamente, a mezzo di posta elettronica certificata; 3) se sia valida la costituzione, avvenuta mediante depositato in copia analogica, la cui conformità all'originale è attestata dal difensore, del ricorso redatto nelle forme del

documento informatico e dei documenti attestanti l'avvenuta notifica telematica.

Il collegio ha ritenuto, innanzitutto, che se il legislatore avesse voluto sancire l'inapplicabilità al processo amministrativo delle notificazioni telematiche, avrebbe potuto stabilirlo chiaramente. In secondo luogo, ha affermato che la non applicabilità al processo amministrativo dei commi 2 e 3 (e non anche del comma 1) dell'articolo 16 *quater* del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179⁴, come modificato ed integrato, ha una duplice giustificazione: da un lato, non essendoci ancora un processo amministrativo telematico, non vi sono ancora le regole tecniche da adeguare alla possibilità di eseguire notifiche telematiche; dall'altro, in ogni caso, il Ministro della Giustizia non ha alcuna competenza sull'organizzazione della giustizia amministrativa. Né si può dire che, non applicandosi alla giustizia amministrativa i commi in questione, difettino le regole tecniche circa le notificazioni telematiche, atteso che tali regole sono state stabilite in via generale dal d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 in materia di posta elettronica certificata, cui fa riferimento l'articolo 3 *bis*, legge 21 gennaio 1994 n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali). Pertanto, per il T.A.R. Calabria, nel processo amministrativo la possibilità di notificare il ricorso introduttivo telematicamente è assicurata indipendentemente dall'emanazione di nuove regole tecniche, essendo allo scopo sufficienti quelle garantite in via generale dal d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68.

In conclusione, dunque, il T.A.R. calabrese ha chiarito che nel processo amministrativo è consentito al ricorrente redigere il ricorso introduttivo nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale; notificarlo telematicamente; costituirsi depositando copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata mediante la quale ha provveduto alla notifica, del ricorso e degli altri allegati, delle ricevute di accettazione e avvenuta consegna, con attestazione, da parte del difensore, della conformità delle copie depositate ai documenti informatici da cui sono tratte. Tale orientamento è condiviso dal T.A.R. Campania-Napoli che, con la sentenza n. 923 del 6 febbraio 2015 della settima sezione, ha espressamente affermato che "la notifica per mezzo di posta elettronica certificata (pec) deve ritenersi valida ed efficacemente effettuata". Secondo il collegio napoletano, infatti, il ricorso notificato a mezzo di posta elettronica certificata è ammissibile sulla base dei seguenti rilievi. Innanzitutto, la previa autorizzazione del Presidente di cui all'articolo 52 c.p.a. riguarda forme speciali di notificazione, laddove quella a mezzo pec deve oramai considerarsi fisiologica stante la progressiva, ma oramai certa, "telematiz-

zazione" del processo amministrativo. Ancora, sul piano della economicità delle forme, i giudici campani hanno rilevato che l'autorizzazione, a seguito di innegabile rinnovabilità della notifica, non comporterebbe altro che una nuova notifica (verisimilmente) a mezzo pec. Infine, la legittimità della predetta notifica sarebbe comunque recuperabile ex articolo 1 legge n. 53 del 21 gennaio 1994 secondo cui "la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata".

4. Cenni conclusivi e prospettive future

Dato il contrasto giurisprudenziale registrato, si auspica, dunque, un intervento del legislatore (o del giudice di ultima istanza) in materia, che faccia definitiva chiarezza in un quadro normativo che appare al momento quantomeno incerto. Allo stato attuale, l'aspetto più problematico, ostativo alla graduale applicazione di un processo amministrativo "veramente" telematico, è, invero, costituito dalla mancanza di una disciplina compiuta, analoga a quella recentemente dettata per il processo civile telematico.

Il codice del processo amministrativo demanda, infatti, alla fonte normativa di secondo grado - ritenuta più duttile rispetto alle continue innovazioni tecnologiche - il compito di emanare le regole tecniche del processo amministrativo telematico (pat): tuttavia, a distanza di quattro anni dall'entrata in vigore del codice, il previsto Dpcm non è stato ancora emanato. Pertanto, l'unica norma sul processo telematico espressamente prevista nel c.p.a. è costituita dall'articolo 136, comma 2 *bis*, del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, nel testo in vigore dal 3 ottobre 2013, che prevede la facoltatività della sottoscrizione con firma digitale degli atti di parte, del giudice e dei suoi ausiliari.

La mancata emanazione delle richiamate disposizioni regolamentari ha, del resto, impedito anche l'entrata in vigore del pat, non essendo state emanate le norme tecniche necessarie all'avvio del processo digitale amministrativo, per il quale non valgono quelle previste per il pct.

A tal proposito, infatti, l'articolo 18, comma 1 *bis*, del d.l. n. 90/2014, prevedeva che entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presentasse alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, comprendente un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione, mentre l'articolo 38, comma 1 *bis*, fissava per il 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo per i giudici amministrativi, cancellieri, ausiliari e parti di depositare i propri

provvedimenti ed atti sottoscritti digitalmente. Tuttavia, in virtù di quanto sopra detto, l'entrata in vigore del pat, prevista per il 1° gennaio 2015, è slittata (proprio all'ultimo minuto), al 1° luglio 2015 per effetto del cd. "Decreto milleproroghe" (n. 192 del 31/12/2014) che ha così statuito all'articolo 2: "Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18, comma 1 *bis*, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio 2015; b) all'articolo 38, comma 1 *bis*, le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2015".

Non resta che attendere, dunque, l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico per capire le sorti del ricorso al T.A.R. notificato con modalità telematiche.

Bibliografia

www.altalex.com
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com
www.giurdanella.it

Carmela Concilio

La negoziazione assistita in materia familiare: aspetti della riforma e criticità

Il decreto legge n. 132/2014 convertito nella legge n. 162/2014, introduce una particolare forma di negoziazione assistita per la risoluzione pacifica di conflitti insorti in ambito familiare, voluta per realizzare una de-giurisdizionalizzazione della materia, attraverso un nuovo strumento appartenente alla categoria delle ADR, *alternative dispute resolutions*, metodi alternativi di gestione dei conflitti. La negoziazione assistita in materia di famiglia, di cui all'articolo 6 della legge n. 162/2014, costituisce una *species* del *genus* di negoziazione presso gli avvocati, disciplinato dall'articolo 2 della stessa legge ed avente ad oggetto la soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o divorzio, attraverso la conclusione di un accordo. La legge introduce, altresì, all'articolo 12 la possibilità di negoziare in tal senso anche rivolgendosi al sindaco del comune di residenza di uno dei coniugi o presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, ma solo qualora non siano presenti figli minori, maggiorenni incapaci o disabili ovvero economicamente non autosufficienti e qualora non debbano essere effettuati trasferimenti patrimoniali.

Particolarmente interessante è la disciplina di cui

all'articolo 6 della legge che ha attribuito un ruolo centrale all'avvocato il quale, oltre al tradizionale ruolo di assistenza, consulenza e di difesa, svolge una funzione pubblicistica, contribuendo alla formazione di un accordo che ha valore di atto pubblico, certificandone la conformità a norme imperative e all'ordine pubblico e autenticando le firme delle parti che lo sottoscrivono. Da oggi, l'avvocato che riceve l'incarico dal cliente, ha il dovere deontologico di informarlo della possibilità di avvalersi della procedura di negoziazione assistita che costituisce in tali materie una facoltà e non un passaggio obbligato (come previsto ad es. in materia di circolazione di veicoli e natanti a motore, in cui la negoziazione è condizione di procedibilità della domanda). Come precisato dalla circolare n. 19/14, ciascuno dei coniugi che accedono alla procedura di negoziazione deve avere un proprio avvocato: la convenzione deve, invero, essere stipulata con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, iscritto all'albo, e non un solo avvocato per entrambi i coniugi come era stato precedentemente previsto dal d.l. 132/2014. Sul punto, si rilevi che, a differenza di quanto stabilito dalla nuova normativa, la separazione e il divorzio consensuali giudiziali, come pure le modifiche alle condizioni di separazione o divorzio, possono essere proposti da un solo avvocato per entrambi i coniugi, con la proposizione di un ricorso congiunto e ciò costituisce, certamente, un deterrente rispetto all'utilizzo dello strumento risolutivo di recente introduzione.

La procedura di negoziazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 162/2014

Orbene, una volta scelta la strada della negoziazione assistita, l'avvocato procede all'invito alla negoziazione, invitando cioè, per iscritto, l'altra parte a negoziare e a sottoscrivere una convenzione di negoziazione. L'invito alla negoziazione è eventuale e può non esserci qualora, le parti e i loro difensori, ad esempio, già siano in contatto tra di loro. A seguito di invito o comunque dopo i primi contatti tra le parti e i loro difensori, gli avvocati predispongono la convenzione di negoziazione che consiste in un impegno reciproco rispetto alla definizione stragiudiziale della controversia. Anche questo passaggio non è obbligatorio, ben potendo le parti e i legali addivenire direttamente alla stipula dell'accordo finale senza passare per la convenzione. Qualora ci fosse, la convenzione può riguardare gli aspetti principali della negoziazione, i tempi, le modalità del percorso congiunto, i criteri da applicare, le scelte da compiere concordemente. A norma dell'articolo 6 della legge n. 162/2014, la convenzione di negoziazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e viene conclusa per un periodo determinato dalle parti che non può essere inferiore a 30 giorni, né superiore a 90, pro-

rogabili per altri 30 giorni su accordo delle parti. A questo punto, gli avvocati certificano l'autografia delle firme delle parti che partecipano alla convenzione così come pure la data nella quale sono state apposte, ai fini della decorrenza dei termini entro il quale giungere all'accordo. Sulla negoziazione la legge dice poco, affidando l'avvocato al rispetto di principi generali dell'ordinamento quali la buona fede e la lealtà, per risolvere in via amichevole la controversia. La legge prevede, inoltre, che nell'accordo gli avvocati diano atto di aver tentato la conciliazione tra le parti, di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Una volta conclusa la negoziazione, l'avvocato ha l'obbligo di trasmettere la convenzione redatta e sottoscritta al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, che oggi rappresenta un passaggio obbligato per poter addivenire all'accordo finale. Ed infatti, con la conversione in legge del decreto, è stato introdotto il passaggio obbligatorio dell'accordo alla Procura della Repubblica presso il tribunale, passaggio differenziato a seconda che ci siano o meno figli minori, maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti. Se non vi sono figli l'avvocato deve trasmettere al procuratore copia autentica della convenzione al fine di ottenere il nulla osta per gli adempimenti successivi presso l'ufficiale di stato civile; in tal caso, il legislatore non prevede un termine entro il quale debba essere adempiuto dall'avvocato tale onere di trasmissione. Al contrario, invece, se vi sono figli minori, maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti l'atto deve essere trasmesso al procuratore nel termine di dieci giorni, affinché questi possa verificare che l'accordo raggiunto risponda all'interesse dei figli ed autorizzarlo. In tal modo la legge attribuisce al P.M. il potere di emanare provvedimenti di natura amministrativa, con finalità di protezione verso i soggetti deboli dell'accordo, cioè i figli. Tale finalità viene concretamente realizzata nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, il P.M. non autorizzi l'accordo, perché non lo ritiene rispondente all'interesse dei figli: in tal caso, egli ha l'obbligo di trasmetterlo entro cinque giorni al presidente del tribunale il quale fissa entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo alla loro audizione. Si apre, dunque, una strada giurisdizionale per i coniugi che si presentano al cospetto del presidente. Tuttavia non è chiaro l'esito del percorso successivo, in questa fase in cui la negoziazione sembra avvicinarsi al processo. Inoltre, la legge nulla dice neppure in caso di mancato rilascio del nulla osta in assenza di figli: in tal caso l'unica strada possibile resta quella giudiziale. Una volta che l'accordo è autorizzato o

assistito da nulla osta del P.M., l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni necessarie. All'avvocato che viola questo obbligo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00; alla irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del d.p.r. n. 396/2000. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Esso costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, senza bisogno di alcun provvedimento di omologazione giudiziaria. Di fatto, il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del P.M. sono condizioni di efficacia dell'accordo che, come precisato dalla circolare ministeriale n. 16/14, produce effetti dalla data certificata dagli avvocati. Vi sono, inoltre, obblighi finali per l'avvocato che riguardano la riservatezza circa le informazioni acquisite durante la negoziazione e il divieto di impugnare l'accordo redatto, nonché l'obbligo di trasmettere copia al Consiglio dell'Ordine del luogo in cui l'accordo è stato raggiunto ovvero in cui è iscritto uno degli avvocati.

Soggetti esclusi e prime critiche alla legge

Come anzidetto, i coniugi dovranno rivolgersi a due avvocati che hanno l'obbligo deontologico di prospettare al cliente le varie scelte possibili, concordando la strada più vantaggiosa. Tuttavia, bisogna sottolineare che non tutti possono accedere allo strumento della negoziazione assistita in materia familiare, posto che la legge esclude le coppie non coniugate, e questa attualmente rappresenta, secondo i primi commentatori, una delle più discutibili scelte compiute dal legislatore. Nulla vieta ad una coppia di fatto in crisi di accedere alla negoziazione di cui all'articolo 2 su questioni economiche collegate alla convivenza, ma non su diritti indisponibili che sono esclusi dalla negoziazione generica. Tuttavia, si nega alle stesse coppie di fatto l'accesso ad uno strumento unico per risolvere globalmente ogni questione collegata alla convivenza. E ciò sembra paradossale dal momento che la legge non si limita a regolare i cambiamenti di status che non riguardano le coppie di fatto, ma come anzidetto, la legge regola anche la responsabilità genitoriale e i rapporti con i figli, per cui non v'è chi non veda la contraddizione in cui è incorso il legis-

latore, negando tale strumento alle coppie non coniugate con figli, oggi sempre più diffuse nella nostra società. Un'altra discriminazione realizzata dal legislatore riguarda la posizione delle persone non abbienti, cui pure viene precluso l'accesso alla negoziazione in materia familiare. Invero, l'articolo 3 comma 6 della legge n. 162/14 stabilisce che "Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato". Tuttavia, nel caso che ci interessa, la garanzia di nulla dovere al difensore non è stata prevista dall'articolo 6 sulla negoziazione familiare. Pertanto, inevitabilmente i coniugi non abbienti avranno di fronte a sé un'unica strada, quella del ricorso in sede giudiziale.

Bibliografia

www.diritto24.ilsole24ore.com/24OreAvvocato
www.altalex.com
Santise M., *Coordinate ermeneutiche di diritto civile*, 2014, Giappichelli

Eliana Labroia e Gaetano Riccio

Cattiva esecuzione dei lavori e danni all'inquilino: quando sussiste la responsabilità dell'amministratore?

Accade sempre più spesso che si giunga all'instaurazione di processi finalizzati al conseguimento del risarcimento dei danni cagionati da lavori realizzati all'interno di uno stabile condominiale.

Allorquando ciò si verifica, l'autorità giudiziaria cui è rivolta l'istanza dovrà principalmente provvedere ad appurare il grado di responsabilità fra i soggetti coinvolti, ovvero sia la ditta appaltatrice, l'amministratore, il direttore dei lavori (sovente coincidente con l'amministratore) e l'assemblea condominiale che ha autorizzato i lavori e ha selezionato l'impresa ritenuta più adatta.

In tema, ripetutamente si riscontra in capo al soggetto cui è affidata l'amministrazione condominiale una sua presumibile responsabilità a titolo di *culpa in eligendo* e *in vigilando*.

Procedendo con ordine, occorre preliminarmente prendere in considerazione l'articolo 1655 c.c., ai sensi del quale si definisce appalto "il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro". Dalla norma menzionata si deduce come il *modus operandi* dell'appaltatore determini una sua responsabilità allorché i terzi subiscano dei danni. In proposito, occorre sottolineare un dato affatto trascurabile espresso dal constatare come il committente abbia il precipuo

dovere di controllare che la ditta vincitrice dell'appalto presenti le necessarie competenze per la realizzazione del lavoro affidato. Tale obbligo è espressamente sancito dall'articolo 26, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, secondo cui: "Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lett. g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione". Detto altrimenti, la Suprema Corte in più occasioni (Cass. civ., Sez. III, 15 novembre 2013, n. 25758; Cass. civ., Sez. Lavoro, 27 maggio 2011, n. 11757; Cass. civ., Sez. III, 6 agosto 2004, n. 15185) ha avuto modo di statuire che, essendo l'amministratore qualificabile come il committente dei lavori, egli potrà essere ritenuto responsabile di *culpa in eligendo* nell'eventualità in cui provveda ad incaricare per il compimento dell'opera una ditta priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi, ovvero secondo il principio del *neminem laedere* sancito dall'articolo 2043 c.c., il quale, com'è noto, prevede che: "Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Oltre a ciò, si ravvisa l'urgenza di evidenziare che ogni qualvolta l'appaltatore non abbia avuto autonomia decisionale e di gestione dell'incarico, poiché ha operato sulla base delle direttive impartitegli dal committente sarà, ovviamente, quest'ultimo a dover rispondere dei danni provocati verso i terzi. Sul punto, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito più volte (Cass. civ., Sez. III, 29 marzo 2007, n. 7755; Cass. civ., Sez. Lavoro, 2 marzo 2005, n. 4361; Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2004, n. 7499; Cass. civ., Sez. Lavoro, 23 marzo 1999, n. 2745) il principio in base al quale: "L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attività, nell'esecuzione dell'opera assunta, con propria organizzazione, apprestandone i mezzi e curandone le modalità di intervento, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; detta responsabilità viene meno allorché il committente si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera imponendo all'appaltatore le sue direttive, dalle quali sia poi derivato il

danno a terzi, poiché solo in tal caso può ritenersi che l'appaltatore sia divenuto *nudus minister* del committente in relazione all'evento dannoso".

Più recentemente nel caso da ultimo sottoposto al vaglio della Corte (Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20557) era stato proprio il condominio a voler assegnare lo svolgimento dei lavori a quella specifica impresa e, conseguentemente, ciò ha determinato il venir meno della responsabilità dell'amministratore per quanto accaduto. Nella fattispecie, l'amministratore non godeva né di autonomia decisionale né di autonomia operativa. Inoltre, in ragione del mandato attribuitogli aveva l'obbligo di eseguire le decisioni adottate dai condomini. Ancora, da tale provvedimento giurisdizionale si arguisce come, sebbene mancasse una delibera assembleare, il condominio, a cause delle continue infiltrazioni, si era determinato nell'affidare i lavori ad un'impresa, peraltro selezionata dai medesimi proprietari delle unità immobiliari, senza che fosse stata disposta un'assemblea all'interno della quale decidere quale *modus agendi* fosse più opportuno adottare e si procedesse ad una valutazione di altri preventivi. È chiaro, allora, come il comportamento assunto dal condominio non possa provocare quale effetto la responsabilità dell'amministratore, in quanto, come accennato in precedenza, egli era manchevole di potere decisionale e di autonomia operativa. Recentemente anche in sede penale (Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2013, n. 42347) è stato stabilito che: "L'amministratore di condominio che appalti lavori decisi dall'assemblea risponde penalmente ex articoli 26 e 55 d.lgs. n. 81/2008 in qualità di datore di lavoro-committente a condizione che gli siano concretamente attribuiti poteri decisionali e autonomia di gestione".

D'altronde, la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Roma oggetto di impugnazione non ravvisava nessun comportamento dell'amministratore condominiale espressione della violazione del principio di cui all'articolo 2043 c.c.

Ancora, come anticipato all'inizio di questo approfondimento, l'amministratore condominiale, qualora i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte, potrebbe essere ritenuto responsabile anche a titolo di *culpa in vigilando*. Al riguardo, la Corte di Appello, nel riformare parzialmente la sentenza di primo grado, ha pronunciato una decisione con la quale sono stati considerati solidalmente responsabili tanto l'amministratore quanto il condominio. Nel dettaglio, relativamente alla figura dell'amministratore l'organo adibito ha assodato una sua responsabilità per omissione di controlli che, invece, in qualità di direttore dei lavori avrebbe dovuto effettuare ed esplicitandosi, sostanzialmente, nella mancata verifica dell'adozione delle obbligatorie misure di protezione da parte dell'appaltato-

re. Per di più, rivestendo le funzioni di datore di lavoro e direttore dei lavori, egli aveva il preciso dovere di organizzare e dirigere i lavori per conto del condominio stesso, assumendo una posizione di garanzia. Circa tale *quaestio* gli Ermellini (Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2013, n. 42347) hanno chiarito che: "L'amministratore di un condominio riveste la posizione di garanzia propria del datore di lavoro non solo quando procede direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso, ma anche nel caso di affidamento in appalto di dette opere, in quanto, assumendo la posizione di committente, è tenuto quanto meno all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 26 d.lgs. n. 81 del 2008". Dirimente in tale contesto è, altresì, Cass. pen., Sez. IV, 18 gennaio 2012, n. 3563, ove è stato chiarito che: "Con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, il dovere di sicurezza grava, oltre che sull'affidatario dell'opera, anche in capo al committente, con conseguente possibilità che questi, in caso di infortunio, possa esserne riconosciuto responsabile. Tale principio, tuttavia, non va applicato automaticamente, dato che non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sulla organizzazione e sull'andamento dei lavori. Per accertare la responsabilità del committente, pertanto, va approfondito l'esame della situazione concreta, tenendo conto della specificità dei lavori da eseguire, della effettiva capacità tecnica e professionale dell'affidatario dell'opera, della eventuale ingerenza del committente nella esecuzione dei lavori nonché del grado di percepibilità della situazione di pericolo". Dunque, rappresenta un'obbligazione del direttore dei lavori appurare la conformità tanto della progressiva realizzazione dell'opera al progetto quanto delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica (in tali termini, Cass. civ., 28 novembre 2001, n. 15124). Traendo le fila del discorso si deduce che il direttore dei lavori: a) non si sottrae a responsabilità nell'eventualità in cui tralasci di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni, come pure di assodare l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di comunicarlo al committente; b) deve predisporre i necessari accorgimenti tecnici finalizzati ad assicurare la realizzazione dell'opera senza che siano presenti difetti costruttivi (Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2002, n. 5632); c) deve verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. civ., Sez. II, 24 aprile 2008, n. 10728).

Ad ogni modo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire più volte (*ex multis* Cass.

civ., Sez. II, 20 luglio 2005, n. 15255) che il direttore dei lavori non possa essere ritenuto responsabile non solo quando la cattiva esecuzione dei lavori sia imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore, ma anche quando non sussiste nei suoi confronti un obbligo continuo di vigilanza né alcun obbligo di essere sempre presente sul luogo del lavoro o di controllare le operazioni da effettuarsi. Dunque, il *modus agendi* del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della *diligentia quam in concreto*. Inoltre, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25251) ha ritenuto che non sussista un potere di controllo sui beni comuni in capo all'amministratore allorché all'appaltatore sia assegnato il ruolo di esclusivo custode delle cose sulle quali si effettuano i lavori.

Per concludere, può osservarsi che i giudici di Piazza Cavour con la più recente sentenza in materia pronunciata il 30 settembre 2014, n. 20557, hanno sostenuto che è l'appaltatore a dover essere considerato come il solo responsabile, sia dell'esecuzione dei lavori che dei correlativi danni derivanti da negligenza nell'esecuzione medesima, nell'eventualità in cui non sia dato rilevare un'imposizione da parte del committente nel rispettare direttive tali da non ammettere una sua possibilità di autodeterminazione.

Eliana Labroia

Il Jobs act ed i primi decreti attuativi: l'effettiva portata delle novità introdotte nel mercato del lavoro

Com'è noto, l'espressione "Jobs act" si riferisce alla complessa riforma del mercato del lavoro avviata in Italia nel 2014.

L'attuazione della riforma è proceduta ad un ritmo incalzante, mediante l'adozione di molteplici provvedimenti legislativi, a cominciare dal Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34¹, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 78², e dalla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183³, presentata lo scorso aprile ed approvata in seconda lettura dal Senato il 3 dicembre 2014.

L'attuazione di quest'ultimo testo normativo ha richiesto l'adozione di ben quattro decreti cosiddetti "attuativi", i quali, in ragione del loro specifico contenuto, abbisognano di un approfondimento autonomo. I primi due decreti attuativi sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015 ed, in quella stessa data, è stato avviato l'esame preliminare degli altri due provvedimenti. Nel procedere all'approfondita disamina dei decreti attuativi già approvati, occorre preliminarmente

delinearne l'oggetto, costituito rispettivamente dal contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Per quanto concerne il primo, l'immediato riferimento normativo non può che essere all'articolo 1, comma 7, lett. c), legge n. 183 del 2014. La citata disposizione ha delegato il Governo ad adottare una disciplina che contenga la "previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'imputazione del licenziamento".

Tale previsione legislativa consente di individuare le caratteristiche del contratto a tutele crescenti e l'effettiva portata delle novità introdotte.

Innanzitutto deve osservarsi che detta forma di contrattazione è limitata ai soli neo-assunti, intendendo con tale termine i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ed i dipendenti, anche se assunti precedentemente a tale data, il cui datore di lavoro superi la soglia dei quindici addetti a mezzo di assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente all'entrata in vigore del decreto. A rigor di logica, la disciplina dettata dal decreto attuativo dovrebbe valere anche per i lavoratori che, ingaggiati con contratto a termine, a seguito dell'entrata in vigore vengano assunti ex novo a tempo indeterminato.

Una novità estremamente rilevante concerne i licenziamenti. Infatti, qualora sia colpito da un provvedimento di licenziato ingiustificato, il dipendente assunto con contratto indeterminato a tutele crescenti non avrà diritto al reintegro previsto dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma unicamente ad un indennizzo. La corresponsione di quest'ultimo sarà certa nell'anno, ma varierà nel *quantum* in relazione alla durata del rapporto di lavoro, da un minimo di quattro mensilità ad un massimo di ventiquattro, con aumento di due mensilità per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro. Per i lavoratori già attualmente impiegati, invece, continueranno a trovare applicazione le regole previgenti, salvo che, come accennato in precedenza, il numero dei lavoratori superi le quindici unità in seguito ad assunzioni a tutele crescenti. Va altresì osservato che la nuova normativa

confina l'istituto della reintegrazione al rango di vera e propria eccezione, limitandola ad un numero assai ridotto di ipotesi, quali il licenziamento discriminatorio, disciplinare quando il fatto non sussiste, nullo oppure orale. Anche in questi casi, però, permane per il datore di lavoro la possibilità, subordinata ad un'esplicita scelta del lavoratore, di sottrarsi all'ordine di reintegrazione pagando un indennizzo più cospicuo.

La disciplina appena descritta non si applica alle piccole imprese, ovvero alle imprese con meno di quindici dipendenti già escluse dall'applicazione dell'articolo 18, per le quali rimane la deroga all'obbligo di reintegro anche con riferimento alle ipotesi ricomprese nella nuova normativa e l'ammontare dell'indennizzo resta dimezzato, con un massimo di sei mensilità. La nuova regolamentazione in materia di licenziamento prevista per i contratti individuali di lavoro trova, invece, applicazione anche per i contratti collettivi qualora stipulati a tempo indeterminato a tutele crescenti. Va da sé che il raggio di azione del decreto approvato il 20 febbraio scorso, circoscritto in questi termini, preste il fianco a più di una critica. In primo luogo, infatti, non sembra si possa parlare di una nuova tipologia contrattuale, ma di un comune contratto a tempo indeterminato, caratterizzato soltanto da un diverso regime sanzionatorio del licenziamento. In tale prospettiva l'espressione "tutele crescenti" non pare perfettamente aderente alla realtà normativa, in quanto suggerisce una sequenza temporale che conduca progressivamente ad una tutela sempre maggiore per il lavoratore.

Ciò, invece, non si verifica, in quanto la sanzione meramente economica non determina la reintegrazione dopo la prima fase di gestazione del rapporto di lavoro, incidendo esclusivamente sull'importo dell'indennità risarcitoria.

Ancora deve essere evidenziato che l'introduzione di un regime speciale in materia di licenziamento produce un effetto tutt'altro che trascurabile, consistente nella suddivisione del mercato del lavoro in due gruppi di lavoratori, i nuovi ed i vecchi assunti. Essi saranno soggetti a normative notevolmente differenti in ordine alla tutela contro il licenziamento illegittimo in ragione di un dato meramente casuale, quale può definirsi la data della loro assunzione, con tutti i dubbi di legittimità costituzionale che ciò comporta ex articolo 3 Cost. La recentissima approvazione di questo primo decreto attuativo non consente di spingersi oltre, dovendo necessariamente attendere nuovi sviluppi di natura legislativa e giurisprudenziale in materia. Occorre poi passare ad esaminare il secondo dei decreti attuativi approvati il 20 febbraio scorso, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in

caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati".

Il testo normativo ha introdotto tre nuovi ammortizzatori sociali, quali la Nuova assicurazione sociale per l'impiego (Naspi), l'Assegno di disoccupazione (Asdi) e l'Indennità di disoccupazione destinata ai collaboratori (Dis-Coll), destinati a trovare concreta applicazione a partire dal prossimo primo maggio.

La Naspi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto, sarà chiamata a sostituire i due istituti dell'Aspi e della Mini-aspi, con il dichiarato obiettivo di "fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione". La categoria dei beneficiari è decisamente ampia, ricomprendendo i lavoratori dipendenti del settore privato, i pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, i prestatori di lavoro che abbiano presentato le dimissioni per giusta causa o che abbiano risolto consensualmente il rapporto lavorativo nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n. 92, o ancora i soci lavoratori delle cooperative di cui al d.p.r. 30 aprile 1970, n. 602 ed il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

I requisiti per poter accedere alla Naspi sono tre. In particolare, il lavoratore deve trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria, deve aver versato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ed, infine, aver svolto almeno trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti tale periodo.

L'indennità sarà corrisposta mensilmente e fino ad un massimo di ventiquattro mesi. Il suo importo sarà determinato sulla base della retribuzione imponibile (ai fini previdenziali) degli ultimi quattro anni, suddivisa per il numero delle settimane contributive e moltiplicata per il coefficiente 4,33. La cifra così calcolata sarà versata al lavoratore nella sua interezza esclusivamente per i primi tre mesi, riducendosi progressivamente del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Il secondo ammortizzatore sociale di nuova introduzione è l'Asdi, consistente in un sussidio di natura sperimentale, confermato ad oggi soltanto per un anno. Potranno accedervi coloro che, dopo aver usufruito della Naspi, non abbiano trovato lavoro, versino in condizioni di disagio economico ed appartengano a nuclei familiari con minorenni oppure con lavoratori prossimi al pensionamento. L'Asdi sarà erogata ai beneficiari per un periodo massimo di sei mesi e per un importo pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita e

comunque non superiore all'ammontare dell'assegno sociale ex articolo 3, comma 6, legge 7 agosto 1995, n. 335, salvo incrementi determinati dagli eventuali carichi familiari del lavoratore.

La terza ed ultima forma di sussidio prevista dal decreto attuativo è la Dis-Coll, destinata ai lavoratori impiegati con un contratto a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa, i quali dovranno essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non essere titolari di partita Iva o di pensione. La Dis-Coll sostituirà l'una tantum introdotta dalla legge Fornero nel 2013 e riguarderà gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Anche in questo caso sono previsti precisi criteri per accedere al beneficio, consistenti nel far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro alla data del predetto evento ed almeno un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione di durata minima di un mese che abbia dato luogo ad un reddito pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Potrà beneficiarsi della Dis-Coll in forma mensile per un periodo pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati, esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione, e comunque per non più di sei mesi.

L'importo sarà pari al 75% del reddito mensile, se inferiore o uguale all'importo di 1.195,00 euro, mentre se superiore, il sussidio sarà aumentato del 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo, non potendo superare comunque la soglia di 1.300,00 euro mensili. Anche tale indennità diminuirà progressivamente del 3% a partire dal quarto mese di fruizione.

I tre ammortizzatori sociali esaminati presentano la comune caratteristica di essere subordinati alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.

Lo scopo della previsione normativa, naturalmente, è quello di condizionare l'accesso ai sussidi economici alla concreta ricerca di un nuovo lavoro da parte del beneficiario ed alla sua partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento a ciò finalizzati. Come anticipato, il 20 febbraio scorso il Consiglio dei Ministri ha altresì avviato l'esame preliminare di altri due nuovi decreti attuativi, l'uno avente ad oggetto la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e l'altro recante la disciplina in materia di semplificazione delle tipologie contrattuali e di revisione della disciplina delle mansioni. Anche questi ultimi due provvedimenti normativi, al pari dei decreti già approvati, dettano significative novità, la cui effettiva portata, però, potrà essere

apprezzata soltanto a seguito del loro esame definitivo.

-
- 1 Il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014 - Serie generale.
 - 2 La legge 16 maggio 2014, n. 78 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014 - Serie generale.
 - 3 La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 2014 - Serie generale.

Angelo Mondelli

Diffamazione ed ingiuria, dottrina e giurisprudenza. Gli elementi che differenziano le due tipologie di reato

La norma incriminatrice p. e p. dall'articolo 595 c.p. tutela il bene dell'onore nella sua dimensione oggettiva o interpersonale, cioè garantisce l'opinione o la stima di cui gode un soggetto in un determinato ambiente per qualità fisiche, intellettive e professionali, punendo chiunque "offenda l'altrui reputazione comunicando con più persone". Affinché venga lesa la reputazione, termine di incidenza all'interno del reato di diffamazione, di un individuo sono necessarie espressioni offensive dubitative, insinuanti, allusive, e tali espressioni devono essere tali da determinare, in chi ascolta, un reale convincimento che i fatti narrati corrispondano al vero, creando una vera e propria aggressione alla sfera del decoro professionale (Cass. Pen, n. 154268, 17 maggio 1982). La reputazione, nel contesto dei delitti contro l'onore in special modo nell'ambito del delitto di diffamazione, non risiede in uno stato o sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, né tanto meno dal semplice amor proprio, ma nel senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato dall'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico. La reputazione deve essere verificata in concreto facendo riferimento ad indici quali la posizione sociale e professionale in rapporto al contesto in cui si vive e si svolge la propria attività o le peculiarità personali, familiari e lavorative della persona offesa. È necessario che l'aggressione alla reputazione sia effettuata nei confronti di un soggetto determinato nella sua individualità soggettiva². Il reato *de quo* è punito a titolo di dolo generico, come si ricava dall'impianto strutturale dell'articolo 595 del c.p. che non contempla una

condotta teleologicamente orientata al perseguimento, da parte dell'agente, di un fine ulteriore che trascenda quella tipica, occorre, quindi, "la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l'altrui reputazione" (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 16420/2008). La diffamazione rientra nella categoria dei reati a condotta libera in quanto la norma incriminatrice non prevede che l'azione tipica si realizzi con modalità o mezzi normativamente determinati, ma solo che l'azione sia idonea a cagionare la lesione del bene protetto, dunque è necessaria l'idoneità della condotta ad aggredire la reputazione, a produrre cioè una situazione di effettiva messa in pericolo di questa. Occorre tener altresì presente che così come previsto dall'art 3 Cost. il diritto al rispetto della dignità umana, non può essere negato a nessuno, per il valore inalienabile dell'integrità morale che appartiene a ciascun individuo, dovendosi riconoscere un minimo etico comune ad ogni persona in quanto tale. Quindi, la reputazione di una persona, che per taluni aspetti risulti già compromessa, può formare oggetto di ulteriori lesioni ove queste diminuiscano ulteriormente la considerazione di cui gode la persona offesa nel gruppo sociale (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 47452/2004). La giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che non solo le espressioni non vere e non obiettive ma anche "quelle meramente insinuanti sono idonee a ledere o a mettere in pericolo la reputazione dei terzi quando, per il modo con cui sono poste, fanno sorgere in chi ascolta il convincimento dell'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati. Il risultato diffamatorio, difatti, può essere raggiunto anche con "mezzi indiretti e subdole allusioni, con espressioni sottintese o suggestionanti o mediante l'adozione del condizionale o di formule di uguale risultato". A tutte queste considerazioni va aggiunta l'aggravante nel caso in cui l'offesa sia veicolata attraverso "qualsiasi altro mezzo di pubblicità" da intendersi quest'ultimo come un qualsiasi strumento di divulgazione, che per l'ampiezza dei destinatari, comporti una divulgazione smisurata dell'offesa, ci troviamo davanti ad un caso appurato di ipotesi aggravante del reato stesso (articolo 595 III° comma c.p., diffamazione aggravata). La norma incriminatrice di cui all'articolo 594 del c.p., tutela invece l'altrui decoro ed onore, trattasi di un reato comune a forma libera, soggetto attivo del reato può essere chiunque, presupposto oggettivo della condotta di reato è la presenza dell'offeso. Secondo parte della dottrina, la presenza della persona offesa deve essere intesa in termini di rapporto di contiguità spaziale accompagnata dalla mera percepibilità dell'offesa e la percezione materiale è un punto indispensabile e ne segna la consumazione. Parte della dottrina sostiene che

in realtà non è configurabile una ingiuria meramente offensiva, non tanto perché non sia immaginabile un obbligo giuridico di fare, perché non è la condotta negativa, ma quella commissiva a costituire elemento materiale dell'offesa, è l'atto in sé a tradursi in una manifestazione di disprezzo per la personalità altrui. L'ingiuria può esprimersi con qualsiasi mezzo, non soltanto verbalmente, e dunque con parole, ma anche con rappresentazioni scritte, foto, fotomontaggi. L'offesa può consistere in gesti o altre condotte materiali, ed è per tal motivo che si è soliti fare una distinzione tra ingiuria verbale ed ingiuria reale³, con quest'ultima si è soliti intendere atti di ogni tipo volgarmente offensivi dell'onore e del decoro di una persona. L'ingiuria è un delitto doloso, affinché si configuri è necessario l'*animus iniurandi*, cioè la piena ed effettiva intenzione di offendere l'altrui onore. Il dolo di ingiuria è dunque un dolo generico che deve abbracciare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.

Occorre pertanto che il reato abbia coscienza e volontà della condotta nonché della presenza dell'offeso e della percezione materiale dell'addebito. Il reato si consuma nel momento in cui l'offesa sia materialmente percepita dal destinatario, da individuarsi nel momento in cui la parola è udita o l'atto è visto, mentre il tentativo si configura ogni qual volta ci sia la percezione dell'offesa da parte della vittima. L'art 594 c.p. contempla due ipotesi di circostanze aggravanti:

1. L'attribuzione di un fatto determinato;
2. L'offesa commessa in presenza di più persone; tali aggravanti si configurano solo ed esclusivamente nel momento in cui si ha una percezione materiale⁴. Ingiuria e diffamazione sono due reati, spesso tra loro confusi, previsti nel codice penale vigente, posti, il primo, a tutela dell'onore e del decoro di una persona, "l'onore attiene alle qualità che concorrono a determinare il valore di un individuo, mentre il decoro concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno", (Cass. Pen. Sez. 5, n. 34599 del 4.7.2008), il secondo della sua reputazione, da intendersi come il complesso della identità personale di un soggetto, costituito dal "patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell'individuo o della persona giuridica, comprensiva anche del profilo connesso alla attività economica e professionale svolta dall'individuo e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenersi anche al buon nome commerciale di un soggetto" (Cass. Pen. 16.06.2011 n. 37383). In sostanza si vuole proteggere il buon nome di un soggetto, tanto personalmente, quanto nelle sue proiezioni sociali. La differenza fondamentale ingiuria e diffamazione è costituita dalla circostanza che l'offesa avvenga alla

presenza o meno del soggetto interessato. Nel primo caso, ovvero quando la persona è presente, ricorre l'ipotesi della ingiuria; nel secondo caso, invece, si dovrà parlare di diffamazione. Occorre altresì precisare che per configurarsi il reato di diffamazione è necessario che il messaggio offensivo venga trasmesso ad almeno due persone, anche non contestualmente presenti, in quanto la legge espressamente richiede tale requisito.

Occorre tener presente che mentre offendere una persona non presente, quindi, alla presenza di un solo interlocutore non costituisce diffamazione, rimane integra la possibilità di formulare una domanda di risarcimento del danno per la lesione della propria immagine, in ambito civile.

La presenza di più persone, che costituisce un elemento essenziale della diffamazione, è invece una circostanza aggravante dell'ingiuria, come detto in precedenza.

.....

- 1 Trattato di Diritto Penale, i delitti contro l'onore e la libertà individuale, Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa.
- 2 Trattato di Diritto Penale, i delitti contro l'onore e la libertà individuale, Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa.
- 3 Trattato di Diritto Penale, i delitti contro l'onore e la libertà individuale, Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa.
- 4 Trattato di Diritto Penale, i delitti contro l'onore e la libertà individuale, Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, (da pag 33 a pag 63).

Bibliografia

Cass. Pen. n. 154268, 17 maggio 1982.
 Cass. Pen., sez. V, sent. n. 16420/2008.
 Cass. Pen., sez. V, sent. n. 47452/2004.
 Cass. Pen. sez. 5, n. 34599 del 4.7.2008.
 Cass. Pen. n. 37383, 16.06.2011.
 Trattato di Diritto Penale, Parte Speciale Vol. 10 UTET, Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa. ISBN 978 88 598 0430 7.

Marco Piccolo

Negoziiazione assistita e vertenze civili alla luce del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, statuisce: "la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96". Alla luce di tale articolo, la procedura azionata dalle parti e, nello specifico, la convenzione di negoziazione assistita, parte con una istanza di una delle due parti in contenzioso, che necessita degli stessi requisiti prescritti per la domanda introduttiva del giudizio. Tale istanza deve avere ad oggetto esclusivamente diritti disponibili e deve prevedere

un tempo concordato, tra le medesime parti, non inferiore ad un mese, per il suo espletamento. Va subito sottolineato come, a pena di nullità, la convenzione debba essere, necessariamente, stesa in forma scritta. È altresì data la facoltà, sotto propria responsabilità professionale, agli avvocati, di autenticare le sottoscrizioni delle parti apposte alla convenzione.

Facendo un passo indietro, ricordiamo quanto era già stato previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2010, dove, al settimo comma dell'articolo 2, possiamo leggere: "è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita" al fine della risoluzione della lite.

L'articolo 3 afferma che "chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie disciplinate dal codice del consumo a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro", inserendo, così, nel giudizio una nuova condizione di procedibilità della domanda.

Va ricordato a tal proposito che l'improcedibilità deve essere eccepita dalla parte convenuta in giudizio a pena di decadenza, anche se può essere rilevata d'ufficio dal giudice, entro la prima udienza. Se il giudice dovesse trovarsi nella situazione in cui vi è l'esistenza di una procedura di negoziazione non ancora conclusa, fisserà la successiva udienza dopo la scadenza del termine che le parti si sono date in modo da poter avere contezza delle fasi della negoziazione e verificarne gli esiti. Se la procedura non è stata esperita, o è stata esperita su diversa materia, il giudice si vedrà costretto ad assegnare alle parti un termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito, che ne costituisce l'atto di impulso, sospendendo il giudizio. Volendoci soffermare sulla procedura che il decreto legge ha previsto per il nuovo procedimento di mediazione assistita, possiamo riscontrare che per molti versi richiama quello dettato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, successivamente modificato dal decreto legge n. 69 del 2013, per la mediazione finalizzata alla conciliazione della lite.

Con l'atto di impulso costituito da un invito, che la parte deve sottoscrivere, redatto ad opera di un legale, necessariamente in forma scritta, l'avvocato deve precisare l'oggetto della controversia inserendo nell'invito un avvertimento specificante "che la

mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642 primo comma, del codice di procedura civile".

Il legislatore ha previsto delle eccezioni all'utilizzo della procedura obbligatoria di negoziazione assistita, non trovando applicazione nei casi di procedimenti di ingiunzione e nella successiva fase di opposizione (articoli 633 e 645 c.p.c.); nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva, con finalità conciliative (articolo 696 bis c.p.c.); nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio; nell'azione civile esercitata nel giudizio penale. Restano ferme, tutte le disposizioni che prevedono l'adozione di "speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati" (articolo 3, comma 5), con il rischio inevitabile del moltiplicarsi di procedure alternative. Nell'ipotesi che vi sia un mancato accordo, gli avvocati designati saranno chiamati alla certificazione di tale mancato accordo costituendo condizione per proporre l'azione o per proseguire il giudizio.

Di contro, nel caso di esito positivo della negoziazione, l'accordo, posto in essere dalle parti, con sottoscrizioni autenticate dagli avvocati che hanno assistito la procedura, costituisce titolo esecutivo e dà vita ad un atto idoneo all'iscrizione di ipoteca (articolo 5, commi 1 e 2).

Aggiungiamo che, l'accordo stipulato non può essere impugnato dallo stesso avvocato che ha concorso al suo perseguimento, pena la commissione di un "illecito deontologico" (articolo 5, comma 4). Appare ovvio, data la specificità della norma, che l'accordo può essere, comunque, impugnato, con il patrocinio di un diverso legale.

Il legislatore, ha ritenuto di dover utilizzare la negoziazione assistita da un avvocato anche per pervenire alla "soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge del 10 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio". Tale procedura non può, però, trovare applicazione "in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci e portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti".

L'accordo raggiunto dalle parti, mediante la procedura di negoziazione assistita, obbliga i legali sia disgiuntamente che congiuntamente a trasmettere, "entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dello stesso, dell'ac-

cordo" (articolo 6, comma 3).

Occorre rilevare che se da un lato, la procedura così regolata, elimina tempi e costi delle separazioni consensuali e dei divorzi congiunti, dall'altro è venuta meno la garanzia offerta dalla terzietà del giudice, nonché, la particolare attenzione che al giudizio in tema di famiglia, viene assegnata da un processo collegiale.

Francesco Ricciardi

Brevi osservazioni sulla nuova responsabilità civile dei magistrati

La magistratura rappresenta un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere dello Stato (104 Cost.). L'ampio quadro normativo di riferimento è composto dagli articoli 101 - 113 cost. che rinviano, per la disciplina della materia a livello primario, alle norme sull'ordinamento giudiziario dei magistrati ordinari (R.D. 30 gennaio 1941 n.12 e succ. integrazioni e modificazioni), alle disposizioni afferenti le garanzie delle singole giurisdizioni specializzate e a quelle sugli illeciti penali e disciplinari, sulla responsabilità amministrativo-contabile e su quella civile. In linea di principio deve rilevarsi che il magistrato, come ogni altro pubblico dipendente, è sempre soggetto a diverse forme di responsabilità. In tal senso, l'articolo 28 cost. prevede che "i funzionari e dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici". In via più specifica, con riguardo alla responsabilità di natura civile dei magistrati, intesa quale mezzo attraverso cui un soggetto leso può ottenere il ristoro di un pregiudizio subito nell'esercizio della funzione giudiziaria, deve dirsi che la stessa è disciplinata dalla legge n. 117/88, recante "risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati". Trattasi di disciplina di carattere speciale e derogatorio, rispetto a quella prevista dai contratti collettivi per il pubblico impiego privatizzato, in ossequio al rinvio fatto dall'articolo 3 d.lgs. n. 165/2001 per il "personale in regime di diritto pubblico". Per la responsabilità di tali categorie di dipendenti, tra cui rientrano i magistrati di ogni ordine e grado, opera, in via generale, il disposto di cui all'articolo 22 d.p.r. n. 3/57, il quale disciplina una forma di responsabilità verso terzi a carico dell'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla legge o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto. È previsto che l'azione di responsabilità possa essere esperita nei

confronti del solo dipendente ovvero in via congiunta anche nei confronti dell'amministrazione cui lo stesso appartiene, qualora appaia sussistere anche la responsabilità dello Stato. Si prevede inoltre che l'amministrazione che abbia risarcito il danno al terzo, a seguito di un'azione per l'accertamento della responsabilità civile, possa rivalersi contro il dipendente, dando la stura a quella forma di responsabilità amministrativa per danno erariale, di competenza della Corte dei Conti. L'articolo 23 del t.u. concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato definisce, quale danno ingiusto, "quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o colpa grave". Pertanto, proprio in tale alveo dispositivo trovano collocazione le norme, ulteriormente speciali, dettate dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, recentemente novellata dalla legge 27 febbraio 2015, n. 18. L'articolo 1 della novella pone tra le finalità perseguite dal testo quella di rendere "effettiva" la disciplina che già precedentemente regolava la materia, anche alla luce degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Trattasi quindi di previsioni di carattere prevalentemente attuativo di una forma di responsabilità già esistente in astratto, ma che per varie cause non è stata concretamente ed efficacemente posta in applicazione, se non in rari casi.

La nuova normazione amplia innanzitutto la categoria del danno risarcibile. L'articolo 2 comma 1 legge 117/1988, nella precedente formulazione, prevedeva che il pregiudizio risarcibile fosse solo quello di natura patrimoniale o non patrimoniale derivante da illegittima "privazione della libertà personale", implicitamente limitandolo alla sola giurisdizione penale. La novella ha soppresso tale espressione, rendendo risarcibile ogni forma di pregiudizio derivante da un comportamento, atto o provvedimento adottato dal magistrato, nell'esercizio della funzione, con dolo o colpa grave. Risulta pertanto evidente l'ampliamento e rafforzamento delle ipotesi di risarcibilità dei danni *latu sensu* derivanti dall'attività giudiziaria.

Caduta la condizione di risarcibilità della "ingiusta privazione della libertà", la precedente normativa è stata modificata anche con riguardo alla inescusabilità della colpa. La norma, infatti, contemplava, quali indici sintomatici del requisito soggettivo della colpa grave, previsti tassativamente dal legislatore, la grave violazione di legge, l'affermazione o la negazione di un fatto incontestabile, tutti determinati da negligenza inescusabile. Erano del tutto esclusi da responsabilità i danni derivanti dall'interpretazione di norme di diritto o dall'attività di valutazione del fatto e delle prove (articolo 2 comma 2). A seguito dell'intervento innovativo, in buona sostanza, ci si è domandati, visto che il legis-

latore ha ritenuto di mantenere solo parzialmente la previsione che esclude la responsabilità derivante dall'interpretazione di norme di diritto o dall'attività di valutazione del fatto e delle prove, in cosa consisterebbe la nuova fattispecie di colpa grave da cd. travisamento del fatto o delle prove. La stessa sarebbe suscettibile di ledere l'autonomia e indipendenza di giudizio del magistrato, potendosi identificare, anche se solo in parte, con l'attività di interpretazione e valutazione, oppure la stessa opererebbe solo nei casi in cui il fatto o la prova siano stati arbitrariamente stravolti, in ragione della loro acclarata univocità.

Precedentemente, il travisamento dei fatti e delle prove, seppure non esplicitamente menzionato, sarebbe stato rilevante solo nei casi in cui lo stesso fosse stato causato da un errore inescusabile, concretando la misura ed il grado della colpa grave. L'attuale articolo 2 comma 3 legge n. 18/2015 espunge il requisito della negligenza inescusabile, in passato necessario per accertare il grado di colpa, concretandosi il requisito soggettivo già solo nella violazione delle leggi e del diritto dell'Unione Europea e nel travisamento del fatto e delle prove. Deve dirsi però che questo apparente ampliamento delle ipotesi di responsabilità, con relativo abbattimento del potere di accertamento del giudice, appare arginato, in parte e per la sola fattispecie della violazione manifesta di legge e del diritto UE, dalla successiva previsione di cui al comma 3 *bis* della medesima norma, che indica, quale criterio per valutare la sussistenza della violazione, il "grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché l'inexcusabilità e la gravità dell'inosservanza". Tali indici erano già stati fatti propri dalla giurisprudenza che, ai fini dell'accertamento dell'inexcusabilità dell'errore, *sub specie* di misura soggettiva e oggettiva della colpa, procedeva ad indagare l'effettiva chiarezza e precisione delle norme e l'esistenza di precedenti giudiziari analoghi o conflittuali. Inoltre, sempre in ottica estensiva della responsabilità, il nuovo articolo 4 allunga il termine di decadenza previsto per proporre l'azione di risarcimento, portandolo da due a tre anni, decorrenti dal momento in cui l'azione è esperibile.

L'articolo 5 legge n. 117/1988, abrogato dalla novella, prevedeva inoltre il cd. filtro di ammissibilità della domanda di risarcimento. La norma stabiliva, al comma 3, che la domanda fosse inammissibile quando non rispettasse "i termini e i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando manifestamente infondata". Come può vedersi, in linea di principio è stato rilevato che tale filtro di ammissibilità sarebbe stato condivisibile, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività giudiziaria, se circoscritto al mero accertamento di limitate ipotesi di carattere oggettivo, predeterminate

tassativamente dal legislatore. Invece, il rinvio operato dalla disposizione abrogata, ai casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge, attribuiva al filtro di ammissibilità un carattere eccessivamente penetrante, non limitato al solo accertamento sommario del *fumus*, né al solo controllo di presupposti di carattere strettamente processuale, ma implicava un'approfondita indagine di merito, peraltro rimessa all'attenzione di un collegio giudicante. Ciò implicava senz'altro il rischio, poi verificatosi nella pratica, di un'inutile duplicazione di giudizi. La legge n. 18/2015 ha altresì provveduto ad innalzare la misura della rivalsa (da un terzo alla metà di una annualità dello stipendio) e delle trattenute sullo stipendio del magistrato (dal terzo alla metà). Il nuovo articolo 7 ha introdotto inoltre l'obbligo dell'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni dall'avvenuto risarcimento. In precedenza tale incombenza era già presente, ma doveva essere esercitata entro il termine più ristretto di un anno. L'inattuazione pratica della norma originaria ha portato il legislatore ad introdurre una perentoria espressione di "obbligo di esercitare", in luogo della più criptica e discrezionale "esercita". Importante è anche la modifica recata all'articolo 13 legge n. 117/1988, a cui è stato introdotto il nuovo comma 2 bis, secondo cui il mancato esercizio dell'azione di regresso implica responsabilità di natura contabile.

Per concludere, quindi, la novella legislativa ha introdotto una serie di accorgimenti atti a rendere più effettivo e meno gravoso l'accertamento di eventuali responsabilità civili dei magistrati.

Giuseppina Romano

Via libera del Consiglio dei Ministri alla depenalizzazione dei reati minori quando il fatto è tenue e la condotta non abituale

Con la legge 28 aprile 2014 n. 67 entrata in vigore il 17 maggio 2014, il legislatore aveva, tra le altre cose, delegato al Governo un'ampia revisione dei reati contemplati dal codice penale e non, deliberando con ciò una vera e propria depenalizzazione per una serie di reati "bagattellari" e prevedendo una nuova causa di non punibilità per una serie di reati di lieve entità e in presenza di determinati presupposti. Si tratta, in realtà, di un cammino iniziato già molti anni addietro con l'obiettivo di giungere ad un sistema caratterizzato da "un diritto penale minimo", o, come si è diversamente argomentato, alla cd. "depenalizzazione in concreto" espungendo dall'area del penalmente rilevante

quei fatti storici, che pur essendo tipici e costituitivi di reato, appaiano immeritevoli di condanna in ragione dei generalissimi principi di proporzione ed economia processuale. Muovendo da tali premesse il legislatore delegante ha scelto il sistema del doppio binario attraverso l'introduzione, da un lato, del neo istituto della non punibilità per tenuità del fatto, di cui si tratterà in questa sede, e percorrendo, dall'altro, la strada della depenalizzazione, cioè, della trasformazione in illeciti amministrativi di un numero considerevole di reati di modesto allarme sociale o di natura contravvenzionale, tassativamente indicati all'articolo 2 della legge 67/2014. Resta ferma, in ogni caso, l'esclusione dalla depenalizzazione di alcune categorie di reati quali quelli in materia di 1) urbanistica ed edilizia; 2) ambiente territorio e paesaggio; 3) alimenti e bevande; 4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 5) sicurezza pubblica; 6) giochi d'azzardo e scommesse; 7) armi ed esplosivi; 8) elezione e finanziamento dei partiti; 9) proprietà intellettuale ed industriale. Fatta questa necessaria premessa, si tenterà una analisi oggettiva delle caratteristiche, della portata, e soprattutto dell'applicazione del nuovo istituto di diritto sostanziale. Il 13 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha dato finalmente il via libera al tanto discusso decreto legislativo in materia di non punibilità per tenuità del fatto. "Dopo che il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sarà sancita la non punibilità per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva fino a 5 anni di reclusione" hanno titolato i media. È bastata questa notizia per scatenare un acceso dibattito tra i sostenitori del nobile istituto della tenuità e della deflazione processuale e coloro che accusano il Governo di aver predisposto una nuova amnistia, cancellando con un colpo di spugna ben 112 reati, tra cui il sequestro di persona, gli atti persecutori, il maltrattamento di animali, l'omicidio colposo e l'evasione (solo per citare le ipotesi che hanno destato maggiore scalpore), tanto che sono state usate espressioni forti quali "follia di stato" e "giustizia malata". Il frastuono mediatico va sicuramente ridimensionato attraverso una ricostruzione analitica e imparziale del nuovo istituto cercando di analizzare il fenomeno nella reale prospettiva. Che non si tratti di amnistia mascherata o preventiva si evince, a parere di chi scrive, innanzitutto dalla solenne esclusione per alcune categorie di reati chiaramente indicati nella legge delega e di cui si è detto sopra. In secondo luogo, la non punibilità non travolgerà automaticamente tutti i reati che rientrano nella cornice editale disegnata dal legislatore "condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni", ma, sussistendone i presupposti normativi oggettivi, sarà

necessaria una valutazione, caso per caso, da parte del giudicante in termini di tenuità del fatto e non abitualità della condotta. Ciò significa, innanzitutto, che per tali reati non ci sarà alcuna abolizione o depenalizzazione. La *ratio legis* del provvedimento del resto è ben spiegata nella relazione del CdM n. 40 del 1 dicembre 2014 dove si legge che "...l'istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitano l'avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile.

L'attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità". Nella pratica, di fronte ad un fatto, astrattamente offensivo e costitutivo di reato, che presenti tuttavia le caratteristiche della "particolare tenuità e della "non abitualità", il giudice sarà chiamato a dichiarare la cd. irrilevanza del fatto, definendo il procedimento in senso favorevole all'autore già nella fase iniziale dello stesso. Ciò che bisogna auspicare, piuttosto, è un utilizzo di siffatto potere discrezionale da parte delle toghe, il più possibile appropriato, ponderato ed oculato. Eloquente a tal proposito è la collocazione topografica della disciplina del nuovo istituto in apertura del Titolo V del Libro I del Codice Penale, subito prima degli articoli concernenti l'esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena che, recherà, pertanto, la dicitura "Della non punibilità per tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena".

Destinato ad accogliere la disciplina sostanziale del nuovo istituto è l'articolo 131 *bis*, il quale stabilisce che, in presenza della cornice edittale già delineata, "la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale". È evidente che il primo criterio fissato dall'articolo 131 *bis* c.p. della tenuità del fatto si compone di due diversi indici costituiti dalla modalità della condotta, da un lato - la quale ben si presta a valutazioni sull'elemento soggettivo del reato sia in termini di grado della colpa che intensità del dolo - e dall'esiguità del danno o del pericolo dall'altro. Il secondo criterio,

invece, della non abitualità della condotta deve essere accertato dall'interprete con riferimento al reato contestato, nel senso che quest'ultimo non deve inserirsi in un rapporto continuativo, seriale con altri episodi criminosi (catena comportamentale); in altri termini, se la presenza di un "precedente giudiziario" isolato e sganciato, non è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio, sussistendo ovviamente gli altri presupposti, va da sé che l'istituto non sarà applicabile al soggetto che ha precedenti penali e le cui condotte criminose siano reiterate nel tempo.

A tal fine, l'articolo 4 dello schema del decreto impone un sistema di registrazione anche dei provvedimenti di archiviazione adottati per tale causa attraverso l'iscrizione nel casellario giudiziale, in modo che resti comunque traccia al fine di evitare la concessione del beneficio a chi non ne sia meritevole. Ne consegue, contrariamente a quello che si temeva, che il nuovo istituto non può essere applicato a molti dei reati comunque rientranti nella cornice edittale massima di 5 anni, quali ad esempio i maltrattamenti in famiglia (articolo 572 comma 1 c.p.), violazione degli obblighi di assistenza familiare (articolo 570 c.p.), abuso di mezzi di correzione (articolo 571 comma 1 c.p.), atti persecutori (Stalking) (articolo 612 *bis* c.p.).

Allo stesso modo, l'istituto della particolare tenuità del fatto non sarà applicabile alle ipotesi di furto aggravato punito ex articolo 624 *bis* c.p. (furto in abitazione e furto con strappo). Stessa considerazione vale per i reati contro gli animali e per molti altri reati che prevedano la stessa cornice edittale. Il secondo comma dell'articolo 131 *bis* stabilisce che ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, che rivelano, cioè, una particolare significatività, tale da essere in qualche modo accostabili - nelle valutazioni del legislatore - a sottospecie di reati autonomi.

Il terzo comma completa l'individuazione dell'ambito applicativo precisando che la disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. Quanto alla disciplina processuale del nuovo istituto, la legge delega non è prodiga di principi e criteri direttivi contenendo solo un generico invito al legislatore delegato di adeguare la normativa processuale penale. Il che lascia chiaramente intendere che la disciplina processuale non può essere che quella "comune" delle cause di non punibilità. Pur in assenza di questo vuoto legislativo, ciò che è apparso subito chiaro al legislatore delegato è stata l'esi-

genza di soddisfare contemporaneamente due opposti interessi: quello ad una utilizzazione sollecita ed anticipata del nuovo istituto preferibilmente nella fase delle indagini preliminari, in un'ottica di alleggerimento del carico giudiziario e quello, non certamente meno importante, dei soggetti processuali privati e cioè, della persona offesa a non vedere svilito le proprie pretese risarcitorie ed eventualmente ad interloquire nelle determinazioni concernenti l'esercizio dell'azione penale e dell'indagato ad ottenere un risultato pienamente "assolutorio". Al contemperamento di siffatte esigenze è dedicato l'articolo 2 dello schema del decreto che introduce importanti modifiche all'articolo 411 del c.p.p. che, nella nuova formulazione prevede l'applicazione degli articoli 408, 409 e 410 c.p.p. quando risulta che l'indagato non è punibile per particolare tenuità del fatto.

Ancora all'articolo 411 c.p.p. è aggiunto il comma 1 *bis*, il quale disciplina il procedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, stabilendo che, in caso di richiesta ex articolo 131 *bis* c.p.p., il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, che abbia dichiarato di volere essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso, cioè, censurare nel merito la richiesta di archiviazione. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, fissando l'udienza in camera di consiglio che si svolgerà nelle forme dell'articolo 127 c.p.p. e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Quando non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.

L'articolo 3 dello schema di decreto delegato contiene disposizioni di coordinamento processuale prevedendo in primis alla lettera a) la modifica dell'art 129 c.p.p. attraverso l'introduzione tra le cause di immediata declaratoria di non punibilità in ogni stato e grado del processo della tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 *bis*.

Con la lettera b) si modifica l'articolo 469 c.p.p., prevedendo che il giudice, prima di emettere sentenza predibattimentale di "proscioglimento" per tenuità del fatto, deve "sentire" anche la persona offesa, così consentendo alla stessa di interloquire sul tema della tenuità, al pari del p.m. e dell'imputato. Non è stata, invece, prevista alcuna forma di interlocuzione in sede di udienza preliminare ovve-

ro in sede dibattimentale, trattandosi di fasi in cui il contraddittorio è già pienamente garantito.

Nella lettera c) si modifica l'articolo 652 c.p.p. in modo tale da consentire che il giudicato penale, relativamente alla particolare tenuità del fatto - che presuppone comunque un accertamento sulla esistenza del reato e sulla ascrivibilità dello stesso all'imputato - spieghi efficacia nel giudizio civile per il risarcimento del danno.

Benché quest'ultima previsione sembri assicurare il diritto della persona offesa ad ottenere il completo ristoro delle proprie pretese, sia pure nelle sedi opportune, molto ha fatto discutere la mancata previsione, in capo alla vittima del reato, di un potere di veto alla dichiarazione di non punibilità per tenuità del fatto, cosa che invece è disciplinata per l'analogo istituto previsto nel d.lgs. sulla competenza penale del Giudice di Pace dove, all'articolo 34, si legge che l'interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento osta al provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Va osservato, tuttavia, che il silenzio serbato sul punto dal legislatore delegato è del tutto coerente e conforme alla dichiarata vocazione, contenuta nella legge delega, alla deflazione del carico giudiziario tramite una definizione anticipata del procedimento.

Questi in sintesi i tratti salienti del nuovissimo istituto della irrilevanza del fatto. In definitiva, analizzando il problema secondo una prospettiva oggettiva, si può sostenere, o almeno si auspica, che i limiti edittali e i criteri di valutazione del fatto-reato per cui sarà prevista la non punibilità, dovrebbero escludere in radice che reati avvertiti come maggiormente gravi, in termini di allarme sociale, e dotati di maggiore portata offensiva di una certa entità (come gli atti persecutori, i maltrattamenti sugli animali o il sequestro di persona ecc.) possano rimanere impuniti.

È evidente che la disciplina dell'irrilevanza del fatto sarà fortemente soggetta al potere discrezionale del giudice che, di volta in volta e, inevitabilmente anche secondo la propria sensibilità, dovrà valutare la gravità o meno di un fatto, ma sarà forse anche l'occasione per evitare il proliferare di processi "bagattellari" e la punibilità di condotte dalla scarsa portata offensiva.

A parere di chi scrive è indubbio che l'attivazione della macchina della giustizia e il dispendio di energie processuali per fatti di lieve entità sia spesso sproporzionato e per l'ordinamento e per l'autore del fatto, costretto a sopportare il peso anche psicologico del processo a suo carico, ma è altrettanto indubbio che il carico giudiziario non si allenta in questo modo ma potenziando i tribunali, le strutture di detenzione e assicurando piuttosto la certezza della pena.

Sotto la Lente

a cura di Renato Diodato

La rubrica curata dalla Commissione Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore recensisce il libro "700 c.p.c. - Strategie processuali ed ambiti applicativi".

Renato Diodato
Presidente della Commissione Biblioteca

700 c.p.c. - Strategie processuali ed ambiti applicativi.

Eliana Brandolini

Wolters Kluwer editore, 2015, pp. 1375, €100,00.

La Dott.ssa Elena Brandolini, Magistrato della Corte dei Conti e docente in master universitari di 1° e 2° livello presso le Scuole di Specializzazione per la Professione Forense, Scuole delle Autonomie Locali, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, è l'autrice del volume "700 c.p.c. - Strategie processuali ed ambiti applicativi". L'opera, giunta alla sua terza edizione, cerca di delineare le strategie degli ambiti applicativi dell'articolo 700 c.p.c., attraverso un'analisi esaustiva dei diversi settori del campo giuridico. Tema cardine del volume è la tutela cautelare, intesa quale espressione del diritto fondamentale all'effettività del rimedio giudiziale, che verrebbe meno laddove, in presenza di una o più situazioni di pericolo incompatibili con l'attesa della sentenza, non si riconosca alla parte di chiedere ed ottenere misure urgenti sia pure a carattere provvisorio. Il provvedimento ex articolo 700 c.p.c., e più in generale, i provvedimenti cautelari, hanno, quindi, lo scopo di assicurare la conservazione dello stato di fatto, affinché la decisione avvenga *re adhuc integra*. L'autrice focalizza l'attenzione soprattutto sul peculiare tema dell'ammissibilità della tutela d'urgenza ex articolo 700 c.p.c. in materia di esecuzione non ancora iniziata.

Come è noto, poiché l'esecuzione forzata ha inizio con il pignoramento, avendo l'atto di precetto la sola funzione di preannunciare il soddisfacimento coatto della pretesa azionata, si riteneva, prima della legge 24.2.06, n. 52, che un provvedimento di sospensione dell'esecuzione richiesto e pronunciato prima del pignoramento stesso, emesso in sede di opposizione al precetto, andava considerato *tamquam non esset*, essendo inidoneo ad esplicare effetti nel procedimento in corso ovvero in procedimenti futuri. Ne consegue che l'unico rimedio esperibile da parte del destinatario dell'atto di precetto risultava essere la richiesta inibitoria a procedere al pignoramento ex articolo 700 c.p.c. La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.7.05, n. 15220, disponeva che: "La sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 624 c.p.c. può essere disposta solo dopo l'inizio del processo esecutivo e

solo dal giudice dell'esecuzione". Ai sensi dell'articolo 624 c.p.c., ante riforma della richiamata legge n. 52/06, era consentita la sospensione del processo esecutivo nei soli casi previsti dall'articolo 615, comma 2, e dall'articolo 619 c.p.c., e, pertanto, ad esecuzione iniziata.

Va precisato che l'instaurazione di un giudizio di opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c. non impediva al creditore di procedere ad esecuzione forzata, in quanto tale opposizione aveva il solo effetto di sospendere il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto entro i quali doveva essere iniziata l'esecuzione, pena l'inefficacia del precetto stesso. Pertanto, se proposta in tal modo, l'opposizione determinava, in favore del creditore, solo la sospensione del termine entro cui iniziare l'esecuzione, ma non sospendeva la stessa esecuzione.

La detta legge n. 52/06 ha eliminato dall'articolo 624 c.p.c. il riferimento al comma 2 dell'articolo 615 c.p.c. Detto comma disciplina l'opposizione di chi contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione o di chi eccepisca questioni attinenti la pignorabilità dei beni, stabilendone la proponibilità ad esecuzione iniziata.

Nello stesso senso l'articolo 619 c.p.c., che riguarda l'opposizione di terzo che può essere presentata "prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni", e, pertanto, ad esecuzione avviata. L'eliminazione del riferimento al comma 2 dell'articolo 615 c.p.c. permette, quindi, di estendere l'applicabilità della sospensione ex articolo 624 c.p.c. anche alle ipotesi di opposizione a precetto previste dal comma 1 dell'articolo 615 c.p.c., e, pertanto, ad ipotesi di esecuzione non ancora iniziata. Ciò porta a ritenere che la sospensione del titolo esecutivo possa intervenire *ante causam*, ossia prima della proposizione dell'opposizione ex articolo 615, comma 1, c.p.c.

La differenza, quindi, tra la sospensione del processo esecutivo ex articolo 624 c.p.c. e la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex articolo 615, comma 1, c.p.c., sta nel fatto che la prima rileva nel solo processo esecutivo nel quale viene pronunciata, mentre la seconda, incidendo direttamente sulla *vis* esecutiva del titolo, rileva su tutti i procedimenti esecutivi eventualmente esperibili sulla base del medesimo titolo.

L'opera, divisa in 29 capitoli, è munita sia di un indice analitico, sia di un indice sommario, entrambi molto dettagliati, che ne rendono semplice e rapida la consultazione, sia a chi si avvicina per la prima volta alla materia, sia ai professionisti. Il volume è, inoltre, impreziosito dalle cosiddette formule ragionate, alle quali vengono dedicate oltre 200 pagine, e da una copiosa e recentissima giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

La Pagina dei Convegni



S. Muzzi,
Allegoria della Giustizia.

La riforma della giustizia civile

la redazione

Martedì 13 gennaio si è tenuto presso l'Auditorium del Centro Sociale di Sarno il convegno sulla riforma della giustizia civile, introdotta dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, organizzato dall'Avv. Gianluigi Diodato con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Enorme è stato il riscontro del pubblico, con il Centro Sociale gremito in ogni ordine di posto e molta gente in piedi ad assistere all'evento.

Circa 600 persone, difatti, tra avvocati, cittadini e professionisti operanti in altri settori hanno partecipato in massa al convegno, in considerazione della novità e della rilevanza dei temi trattati e della autorevolezza dei relatori.

Ad aprire il dibattito è stato l'Avv. Renato Diodato, Presidente della Commissione Biblioteca dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore e moderatore dell'evento, il quale ha tratteggiato in linea generale le novità della riforma ed i caratteri salienti della stessa.

A seguire hanno preso la parola il Dott. Giuseppe Canfora, Sindaco del Comune di Sarno e Presidente della Provincia di Salerno, e l'Avv. Aniello Cosimato, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, per gli indirizzi di saluto ai numerosissimi ospiti presenti.

Successivamente, c'è stato l'intervento della

Dott.ssa Ornella Crespi, Presidente della II° Sezione Civile del Tribunale di Nocera Inferiore, che ha spiegato i nuovi rimedi previsti dal legislatore per ridurre il contenzioso e accelerare la conclusione dei procedimenti civili, evidenziando gli aspetti positivi e le criticità che contraddistinguono il recente intervento del legislatore.

Subito dopo è stato il Dott. Antonello Amodeo, Giudice ordinario presso il Tribunale di Nocera Inferiore, a parlare della procedura di negoziazione assistita e delle misure di semplificazione in tema di separazione e divorzio, queste ultime tese a consentire ai cittadini che intendano sciogliersi dal vincolo del matrimonio di farlo, a determinate condizioni, in modo rapido e senza affrontare un processo lungo e costoso.

A concludere i lavori, dopo una breve pausa con buffet di dolci e bollicine, è stata la Dott.ssa Emanuela Musi, Giudice ordinario presso il Tribunale di Nocera Inferiore, che ha illustrato alla platea le recenti novità in tema di esecuzione forzata e di recupero dei crediti, tra le quali la previsione di speciali criteri di competenza territoriale, l'inefficacia del pignoramento per mancata tempestiva iscrizione a ruolo e la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Prima dei saluti finali, i relatori hanno avuto l'occasione di interagire con gli avvocati in sala e di rispondere ad alcuni quesiti, scambiando idee ed opinioni in ordine ai temi trattati.

È stato questo uno degli aspetti più significativi dell'incontro: una giustizia celere ed efficiente non può prescindere da un confronto aperto e costruttivo tra magistratura e classe forense.

Notizie dal Consiglio dell'Ordine

la redazione

Consiglio Nazionale Forense: Relata di notifica via pec facile e precisa con la nuova app programmata da FIIF

Nuova iniziativa per gli avvocati a cura del Gruppo di Lavoro della FIIF (la fondazione CNF per l'innovazione forense) per facilitarne il lavoro. Da oggi è a disposizione di tutti i colleghi un nuovo strumento per redigere la relata di notifica via pec secondo tutte le indicazioni previste dalla legge.

Accedendo alla pagina web:

www.pergliavvocati.it/relatapec

è possibile redigere molto facilmente la relata per la notifica via pec.

Appare una maschera con le diverse opzioni che possono verificarsi nella vita professionale. È poi sufficiente compilare i campi variabili, sele-

zionare il destinatario della notifica, scegliere l'oggetto della notifica e quindi cliccare su "genera". In questo modo si potrà predisporre la relata in modo facile e immediato perché il sistema elabora automaticamente il testo da stampare e notificare. Questo sarà estraibile in formato pdf e, a breve, anche in formato modificabile.

Aperto uno sportello previdenziale presso il Consiglio dell'Ordine

Si comunica che è operativo presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine lo sportello previdenziale a cura del Presidente dell'Ordine e dei delegati alla Cassa Forense Avvocati Maria Annunziata e Vincenzo Nocilla.

Lo sportello dal 20/02/2015 osserva il seguente orario di apertura:
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	243	6	0	0	249
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	1569	18	4	7	1598
TOTALE	1812	24	4	7	1847

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	44	1	0	0	45
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	815	12	1	2	830
TOTALE	859	13	1	2	875

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	199	5	0	0	204
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	754	6	3	5	768
TOTALE	953	11	3	5	972

	Uomini	Donne	Totale
PRATICANTI SEMPLICI	97	146	243
PRATICANTI ABILITATI	136	229	365
TOTALE	233	375	608

	Uomini	Donne	Totale
ISCRITTI	1205	1250	2455

Studi Associati	Società tra Professionisti
28	1

statistiche aggiornate al 01.04.2015